

XVI legislatura

**Iniziativa degli Stati membri -  
Direttiva del Parlamento europeo  
e del Consiglio relativa all'ordine  
europeo di indagine penale -  
Doc. 9288/10**

n. 54/DN  
24 settembre 2010



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Iniziativa degli Stati membri -  
Direttiva del Parlamento europeo  
e del Consiglio relativa all'ordine  
europeo di indagine penale -  
Doc. 9288/10**

Dossier n. 54/DN  
24 settembre 2010

*a cura di Patrizia Borgna*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Antonella Colmignoli

\_4986

Viviana Di Felice

\_3761

Laura Lo Prato

\_3992

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività

### di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

8

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Iniziativa degli Stati membri - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (doc. 9288/10)	"	1
Iniziativa degli Stati membri - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale - Relazione (doc. 9288/10 ADD 1)	"	61
Iniziativa degli Stati membri - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale - Scheda circostanziata (doc. 9288/10 ADD 2)	"	93
Iniziativa degli Stati membri - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale - Scheda finanziaria (doc. 9288/10 ADD 3)	"	135
Iniziativa degli Stati membri - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale - Follow-up della riunione del 27-28 luglio 2010 (doc. 12862/10) <i>in lingua inglese</i>	"	139



## NOTA ILLUSTRATIVA

Il 16 luglio 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha trasmesso l'iniziativa di sette Stati membri per una direttiva riguardante l'istituzione dell'ordine europeo di indagine penale. Obiettivo dell'iniziativa è quello di creare uno strumento unico che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico.

L'esigenza di uniformare il quadro giuridico attuale è stata espressa dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma approvato il 10 e 11 dicembre 2009<sup>1</sup>, nel quale si ravvisa l'opportunità di istituire un sistema generale di acquisizione delle prove nei procedimenti aventi dimensione transfrontaliera, che sia basato sul principio del reciproco riconoscimento, ma che tenga conto anche della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Tale sistema dovrebbe sostituire gli strumenti esistenti nel settore, avere una portata molto ampia e contemplare il maggior numero possibile di prove.

Attualmente, infatti, l'acquisizione di prove avviene, a seconda dei casi, mediante ricorso al regime di assistenza giudiziaria, o in base al reciproco riconoscimento delle decisioni. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, si inseriscono numerose convenzioni e protocolli, quali ad esempio la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, la Convenzione del 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione e il relativo protocollo del 2001.

Gli strumenti che rientrano nel regime del reciproco riconoscimento delle decisioni che riguardano l'acquisizione delle prove per il momento sono due: la decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea di provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio e la decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER). Tuttavia, tali strumenti presentano alcune criticità. In particolare, la decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio non comprende la distinta fase della richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, mentre il mandato europeo di acquisizione delle prove può essere emesso solo per prove già esistenti e conosciute in un altro Stato membro, disponibili ad esempio sotto forma di documenti o dati. Non comprende, invece, le prove non conosciute e acquisibili ad esempio mediante gli interrogatori, le intercettazioni, il controllo degli imputati, gli accertamenti

---

<sup>1</sup> Programma pluriennale per uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini (2010-2014).

bancari, l'analisi del DNA o delle impronte digitali. Pertanto, pur essendo applicabile dagli Stati membri non prima del 2011, la decisione quadro sul MER non è completa in quanto richiede sovente il ricorso all'assistenza giudiziaria. D'altro canto, anche quest'ultima presenta dei limiti poiché, se da una parte consente un margine di flessibilità, in quanto tiene conto della diversità dei sistemi giuridici nazionali, dall'altra, non vincola gli Stati membri, prevede ampi motivi di rifiuto e non impone obblighi riguardo ai termini. Inoltre, le richieste di assistenza giudiziaria passano attraverso il canale governativo, e non direttamente tra le autorità giudiziarie degli Stati interessati.

La proposta degli Stati membri, rispondendo all'invito del Consiglio europeo di sostituire gli attuali strumenti di settore e di superare l'odierno approccio frammentato, integra le disposizioni della Convenzione del 2000 e dei suoi protocolli con quelle della decisione quadro sul MER, inserendo alcuni elementi di novità.

Complessivamente, essa mira a: accelerare e a semplificare le procedure; assicurare l'ammissibilità delle prove tra uno Stato e l'altro, rispettando la diversità tra i vari sistemi giuridici; accrescere la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri; garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, poiché si basa sul principio del reciproco riconoscimento, che è il cardine della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea, prevede una completa "giuridicizzazione" delle procedure, che non passeranno più per l'esecutivo, ma saranno gestite direttamente dalle autorità giudiziarie degli Stati membri. Infine, fissa termini ben precisi per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e limita i margini di rifiuto.

Più nel dettaglio, innanzitutto si osserva che l'iniziativa verte sugli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove, mentre per ordine europeo di indagine (OEI) si intende *"una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente di uno Stato membro (Stato di emissione) affinché siano compiuti uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (Stato di esecuzione) ai fini dell'acquisizione di prove"* (art. 1) nell'ambito dei procedimenti penali, o anche nei procedimenti amministrativi con implicazioni penali (art. 4). In base al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri avranno l'obbligo di darvi esecuzione (art. 1, par. 2). Emettono l'OEI i giudici, i magistrati inquirenti o i pubblici ministeri. Tuttavia, per tenere conto delle diversità dai vari sistemi nazionali, la proposta prevede che ciascuno Stato possa individuare un'altra autorità che sia competente a disporre l'acquisizione delle prove nel caso interessato, come ad esempio le autorità di polizia (art. 2). Ciò era previsto anche dalla decisione quadro sul MER, ma in quel caso occorreva poi la convalida da parte di un'autorità giudiziaria.



Gli Stati membri, se previsto dai rispettivi ordinamenti, possono poi designare una o più autorità centrali per assistere le autorità competenti (art. 6, par. 2).

L'OEI, che viene emesso sottoforma di modulo standard per tutti gli Stati membri, si applica a tutti i tipi di indagine, ad esclusione di tre tipi di provvedimenti che, per la loro peculiarità, richiedono disposizioni specifiche (art. 3). Si tratta dei provvedimenti relativi all'istituzione delle squadre investigative comuni, alle intercettazioni satellitari e alle intercettazioni di telecomunicazioni con trasmissione immediata allo Stato membro richiedente, che continuano ad essere regolate dalla Convenzione del 2000 e dalla normativa UE in vigore.

La proposta stabilisce poi alcune procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione. Innanzitutto, fissa l'obbligo per l'autorità di esecuzione di informare l'autorità di emissione sull'avvenuta ricezione dell'OEI (entro sette giorni), comunicando eventuali inesattezze o errori di compilazione del modulo (art. 15). Qualora un'autorità avesse ricevuto erroneamente un OEI dovrà trasmetterlo all'autorità competente informandone l'autorità di emissione (art. 6, par. 5).

L'autorità di esecuzione dovrà quindi avviare immediatamente la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI, come se l'atto di indagine in questione fosse stato richiesto da un'autorità del proprio Stato. Al riguardo, al fine di assicurare l'ammissibilità delle prove nello Stato di emissione, è stabilito che, pur agendo in base al proprio diritto nazionale, essa dovrà attenersi alle procedure e alle formalità espressamente indicate nell'OEI. E' anche previsto, altra novità rispetto agli strumenti esistenti, che lo Stato di emissione possa designare una o più autorità che assistano l'autorità dello Stato di esecuzione ai fini dell'applicazione dell'OEI, purché ciò non leda i principi fondamentali del diritto di tale Stato (art. 8). A tal riguardo, la proposta contempla norme sulla responsabilità civile e penale dei funzionari dello Stato di emissione presenti all'esecuzione dell'OEI, mutuandole dalle attuali convenzioni relative all'assistenza giudiziaria (art. 16).

Per quanto attiene alle possibilità di rifiuto di eseguire l'OEI, queste sono limitate ai seguenti casi: in presenza di immunità o privilegi, per motivi di sicurezza nazionali o se l'atto di indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione e non esistono strumenti sostitutivi (art. 10).

La proposta prevede, inoltre, la possibilità di rinviare l'esecuzione dell'OEI, ad esempio se questa pregiudica un procedimento in corso, o di ricorrere ad un altro atto di indagine, ad esempio se quello indicato nell'OEI non è previsto nell'ordinamento dello Stato di esecuzione (art. 14).

Fatta eccezione per i casi indicati, l'autorità di esecuzione dovrà riconoscere l'OEI e darne esecuzione con "*la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo*" e secondo termini ben precisi. Infatti, la decisione sul riconoscimento dell'OEI deve essere adottata entro trenta giorni, con possibilità di proroga di altri trenta. In caso di rinvio, l'esecuzione dell'OEI dovrà avvenire entro novanta giorni dalla decisione sul riconoscimento. Qualora ciò non fosse possibile, l'autorità di esecuzione dovrà informare repentinamente l'autorità di emissione (art. 11).

E' anche prevista la possibilità di impugnare l'OEI mediante un'azione dinanzi al giudice dello Stato di emissione (art 13).

Una volta acquisite le prove, l'autorità che ha dato esecuzione all'OEI le trasmette repentinamente allo Stato di emissione, indicando se richiede la restituzione delle stesse non appena cessano di essere utili allo Stato di emissione (art. 12).

Infine, la proposta contiene disposizioni specifiche per alcune categorie di atti di indagine, per le quali sono previsti anche ulteriori motivi di rifiuto da parte dell'autorità di esecuzione, in deroga al regime generale. Tali disposizioni, mutate dalla Convenzione del 2000 e dal relativo protocollo del 2001, riguardano il trasferimento temporaneo di persone detenute dallo Stato di esecuzione a quello di emissione e viceversa, ai fini del compimento delle indagini. I motivi aggiuntivi di rifiuto da parte dell'autorità di esecuzione prevedono anche il mancato consenso dell'interessato (artt. 19 e 20). Gli altri atti di indagine oggetto di disposizioni specifiche includono: le audizioni di testimoni o periti in videoconferenza e teleconferenza, rifiutabili in caso di mancato consenso dell'interessato o per violazione dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione (artt. 21 e 22); gli accertamenti sui conti bancari, inclusi l'acquisizione di informazioni sulle operazioni effettuate in passato e il controllo continuo delle operazioni future (artt. 23-25); le consegne controllate, usate soprattutto nelle indagini sui reati di traffico illecito di merci (art. 26); l'acquisizione di prove in tempo reale, tramite ad esempio intercettazioni (diverse da quelle di cui all'art. 3), osservazione di luoghi o persone o operazioni sotto copertura (art. 27). Per questo ultimo tipo di atti, necessari soprattutto nelle indagini sulla criminalità organizzata o sul terrorismo, così come per le consegne controllate, è opportuno garantire un ampio margine di flessibilità, date le significative differenze nelle legislazioni degli Stati membri e la considerevole limitazione dei diritti fondamentali che comportano. Pertanto, l'esecuzione di un OEI che prevede tali atti può essere rifiutata se il compimento degli stessi non è ammesso in un caso nazionale analogo.

\* \* \*

La proposta in esame si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono "*norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria*". Essi deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria che prevede l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sul medesimo testo.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, secondo la Scheda circostanziata trasmessa del Consiglio, la proposta è conforme, in quanto l'obiettivo preposto non può essere raggiunto in modo adeguato singolarmente dagli Stati membri.

Circa il principio di proporzionalità, sempre in base alla Scheda circostanziata, la proposta è conforme in quanto le misure proposte non vanno oltre a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente al merito della proposta, si segnala che in sede di Consiglio è stata avviata una discussione preliminare sul testo, nella quale sono emerse alcune questioni, sintetizzate nel documento redatto dalla Presidenza belga e allegato al presente *dossier* (doc. 12862/10, in lingua inglese). Tali questioni riguardano soprattutto l'ambito di applicazione, la definizione di autorità di esecuzione, i motivi di rifiuto dell'OEI, nei quali si inserisce anche una riflessione in merito alla proporzionalità di questo strumento rispetto all'entità dei reati, i termini fissati e i mezzi di impugnazione.

In questo contesto, la delegazione italiana è intervenuta sui seguenti aspetti:

- mantenimento dell'esclusione delle forme speciali di intercettazione dall'ambito di applicazione della proposta;
- definizione più estesa dell'autorità di esecuzione;
- eventuale inserimento di una verifica di proporzionalità dell'OEI rispetto al reato in oggetto da parte dell'autorità di emissione. In particolare, questo approccio è da preferirsi a quello sostenuto da Germania e Regno Unito, che chiedono la possibilità per l'autorità di esecuzione di rifiutare l'OEI ricevuto qualora quest'ultimo fosse ritenuto non proporzionato all'entità del reato per il quale è stato emesso;
- riflessione sulla ripartizione dei costi, con possibili deroghe al principio generale secondo il quale ciascuno Stato sostiene i costi delle operazioni relative ad un OEI eseguito sotto la propria giurisdizione;
- inserimento di termini per il trasferimento delle prove acquisite dall'autorità di esecuzione;

- inserimento di un test di reciprocità prevedendo la possibilità, per l'autorità di esecuzione, di rifiutare l'OEI nel caso in cui l'atto richiesto non fosse autorizzato in un caso nazionale analogo. Inoltre, tale test dovrebbe essere esteso anche alle ragioni sostanziali che sottendono la richiesta formulata dall'OEI.



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2010  
(OR. en)**

**9288/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0817 (COD)**

**COPEN 117  
EUROJUST 49  
EJN 13  
PARLNAT 13  
CODEC 384**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

---

**Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia,  
del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno  
di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio**

**del**

**relativa all'ordine europeo di indagine penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1,  
lettera a),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia,  
del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di  
Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.
- (3) La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio<sup>1</sup>, rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.

---

<sup>1</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

- (4) La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali<sup>1</sup>, è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco in tale ambito. Tuttavia, il mandato europeo di ricerca delle prove è applicabile solo a prove già esistenti e copre pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. Per via del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti sono libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che restano in ogni caso applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove.
- (5) In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentato e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

---

<sup>1</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.



- (6) Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.
- (7) Tale nuova impostazione muove da un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI viene emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò vale anche per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.
- (8) L'OEI ha una portata orizzontale e pertanto si applica a quasi tutti gli atti d'indagine. Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente, come l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra, nonché alcune forme specifiche di intercettazione di telecomunicazioni, per esempio l'intercettazione con trasmissione immediata e l'intercettazione di telecomunicazioni satellitari. Gli strumenti esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi a questi tipi di provvedimenti.

- (9) La presente direttiva non si applica alle osservazioni transfrontaliere di cui all'articolo 40 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen<sup>1</sup>.
- (10) L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine interessata, a quali atti ricorrere. Tuttavia, l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ad un diverso tipo di atto qualora l'atto richiesto non sia previsto o non sia disponibile a norma della sua legislazione nazionale o qualora il diverso tipo di atto consenta di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.
- (11) Per quanto possibile e fermi restando i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione all'OEI secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Tale possibilità non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.

---

<sup>1</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

- (12) Per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbero limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o di eseguire l'OEI nonché i motivi di rinvio della sua esecuzione.
- (13) È necessario stabilire limitazioni temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervengano in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.
- (14) L'OEI offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti d'indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie o le consegne controllate, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere incluse nell'OEI. Gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato sono coperti dall'OEI, ma è opportuno che all'autorità di esecuzione sia concessa flessibilità con riguardo a tali atti in considerazione delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali degli Stati membri.

- (15) La presente direttiva sostituisce le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI nonché i vari strumenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'acquisizione di prove da utilizzare nei procedimenti penali.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo VI. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua religione, del suo orientamento sessuale, della sua cittadinanza, della sua lingua o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

- (18) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.]
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**CAPO I**  
**ORDINE EUROPEO DI INDAGINE**

*Articolo 1*

*Definizione dell'ordine europeo d'indagine  
e obbligo di darvi esecuzione*

1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente di uno Stato membro ("Stato di emissione") affinché siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici in un altro Stato membro ("Stato di esecuzione") ai fini dell'acquisizione di prove nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4.
2. Gli Stati membri danno esecuzione all'OEI in base al principio del reciproco riconoscimento e in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

3. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti, in materia, alle autorità giudiziarie. Parimenti, la presente direttiva non ha l'effetto di obbligare gli Stati membri ad adottare misure che confliggano con le rispettive norme costituzionali relative alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

## *Articolo 2*

### *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "autorità di emissione":
- i) un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o
  - ii) qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in base alla legislazione nazionale,

- b) "autorità di esecuzione": un'autorità competente a riconoscere o a eseguire un OEI conformemente alla presente direttiva. L'autorità di esecuzione è un'autorità competente a compiere l'atto d'indagine indicato nell'OEI in un caso nazionale analogo.

### *Articolo 3*

#### *Ambito di applicazione dell'OEI*

1. L'OEI comprende qualsiasi atto d'indagine, tranne i provvedimenti di cui al paragrafo 2.
2. L'OEI non comprende i seguenti provvedimenti:
  - a) l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea<sup>1</sup> ("la convenzione") e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni<sup>2</sup>;
  - b) l'intercettazione e la trasmissione immediata di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, e

---

<sup>1</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.



- c) l'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della convenzione, laddove riguardino le situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 20 di tale convenzione.

#### *Articolo 4*

##### *Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI*

L'OEI può essere emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
- b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale;
- c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale, e

- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

*Articolo 5*

*Contenuto e forma dell'OEI*

1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.
2. Ciascuno Stato membro indica la lingue o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingue o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando lo Stato in questione è lo Stato di esecuzione.

**CAPO II**  
**PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE**

*Articolo 6*  
*Trasmissione dell'OEI*

1. L'OEI è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale è effettuata direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.
2. Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.
3. Se l'autorità di emissione lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

4. Qualora non sia nota l'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.
5. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.
6. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

#### *Articolo 7*

##### *OEI collegato a un OEI precedente*

1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI conformemente al modulo che figura nell'allegato A.
2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, durante la sua presenza in detto Stato l'autorità di emissione può indirizzare, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), un OEI che integra l'OEI precedente direttamente all'autorità di esecuzione.

### **CAPO III**

#### **PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE**

##### *Articolo 8*

##### *Riconoscimento ed esecuzione*

1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI trasmesso conformemente all'articolo 6 senza imporre ulteriori formalità e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 10 ovvero uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 14.
2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione ottempera a questa richiesta a condizione che tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
4. Le autorità di emissione e di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

#### *Articolo 9*

##### *Ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine*

1. L'autorità di esecuzione può decidere di ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI se:
  - a) l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione;
  - b) l'atto d'indagine indicato nell'OEI è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione ma il ricorso al medesimo è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI, o

- c) l'atto d'indagine scelto dall'autorità di esecuzione consente di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.
2. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa prima l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare l'OEI.

### *Articolo 10*

#### *Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione*

1. Il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI possono essere rifiutati nello Stato di esecuzione qualora:
- a) la legislazione dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI;
  - b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;
  - c) nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non siano disponibili altri atti d'indagine che consentano di ottenere un risultato analogo, o

- d) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto in questione non sia autorizzato in un caso nazionale analogo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

### *Articolo 11*

#### *Termini di riconoscimento o di esecuzione*

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo ovvero se l'autorità di emissione ha precisato nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto tale esigenza.



3. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.
4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 14 o le prove di cui all'atto d'indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto d'indagine senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro novanta giorni dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 3.
5. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 3, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.
6. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e si consulta con l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto.

## *Articolo 12*

### *Trasferimento delle prove*

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.
2. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.

## *Articolo 13*

### *Mezzi di impugnazione*

Le parti interessate dispongono dei mezzi d'impugnazione previsti dalla legislazione nazionale. Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugunate soltanto mediante un'azione dinanzi a un giudice dello Stato di emissione.

## *Articolo 14*

### *Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione*

1. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione se:
  - a) l'esecuzione può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; o
  - b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.
2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

*Articolo 15*  
*Obbligo di informazione*

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceva un OEI ne accusa ricevuta, senza indugio e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, tale obbligo incombe sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceva l'OEI tramite l'autorità centrale. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione:
  - a) immediatamente e con qualsiasi mezzo se:
    - i) è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo figurante nell'allegato è incompleto o manifestamente inesatto;

- ii) durante l'esecuzione dell'OEI, l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti d'indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;
- iii) l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità all'articolo 8.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta;

- b) senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:
  - i) dell'eventuale decisione presa conformemente all'articolo 10, paragrafo 1,
  - ii) del rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

## *Articolo 16*

### *Responsabilità penale riguardo ai funzionari*

Durante la loro presenza sul territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

## *Articolo 17*

### *Responsabilità civile riguardo ai funzionari*

1. Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, funzionari dello Stato di emissione sono presenti sul territorio dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della loro missione, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti ad un altro Stato membro.

#### *Articolo 18*

#### *Riservatezza*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le autorità di emissione e di esecuzione tengano debito conto, nell'esecuzione di un OEI, della riservatezza dell'indagine.
2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente alla sua legislazione nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto d'indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

3. L'autorità di emissione assicura, conformemente alla sua legislazione nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, la riservatezza delle prove o informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 23, 24 e 25 o che è in corso un'indagine.



## CAPO IV

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI D'INDAGINE

#### *Articolo 19*

#### *Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione, ai fini di un'indagine, di persone detenute*

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.
2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:
  - a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o
  - b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.
3. Nei casi ai sensi del paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.

4. Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ricondotta nel territorio dello Stato di esecuzione sono concordati tra gli Stati membri interessati.
5. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro attraverso il quale è richiesto il transito, a meno che lo Stato membro di esecuzione non ne richieda la liberazione.
6. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
7. La persona trasferita non è perseguita, messa in stato di detenzione o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.
8. L'immunità di cui al paragrafo 7 cessa qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per quindici giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, sia rimasta nel territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo lasciato.
9. I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione.

*Articolo 20*

*Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione,  
ai fini di un'indagine, di persone detenute*

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto d'indagine che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:
  - a) il trasferimento richiede il consenso dell'interessato e tale consenso non è stato ottenuto; o
  - b) le autorità di emissione e di esecuzione non sono in grado di raggiungere un accordo sulle modalità del trasferimento temporaneo.
3. Se il trasferimento richiede il consenso dell'interessato, all'autorità di esecuzione è fornita senza indugio una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4. Ciascuno Stato membro può indicare, prima di dare esecuzione all'OEI, che il consenso di cui al paragrafo 3 è richiesto a talune condizioni indicate nella notifica.
5. I paragrafi da 3 a 8 dell'articolo 19 si applicano, *mutatis mutandis*, al trasferimento temporaneo ai sensi del presente articolo.
6. I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione. Ciò non comprende i costi legati alla detenzione dell'interessato nello Stato di esecuzione.

#### *Articolo 21*

##### *Audizione mediante videoconferenza*

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza a norma dei paragrafi da 2 a 9.

2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:
  - a) il ricorso alla videoconferenza è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione; o
  - b) lo Stato di esecuzione non dispone dei mezzi tecnici per la videoconferenza.
3. Se lo Stato di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per la videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.
4. L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, ai casi di cui al paragrafo 2, lettera b).
5. L'OEI emesso ai fini di un'audizione mediante videoconferenza deve indicare il motivo per cui non è opportuno o possibile che il testimone o il perito compaia personalmente, la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione.

6. In caso di audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
  - b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
  - c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione, o sotto la sua direzione, secondo la propria legislazione interna;
  - d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;
  - e) la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione.

7. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.
8. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato di esecuzione, retribuire gli interpreti forniti dal medesimo, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato di esecuzione sono rimborsati dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.
9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora i testimoni o periti ascoltati nel proprio territorio in base al presente articolo rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarino il falso, si applichi la legislazione nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

10. Un OEI può essere emesso anche ai fini dell'audizione di un imputato mediante videoconferenza. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 1 a 9. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:
- a) l'imputato nega il proprio consenso; o
  - b) l'esecuzione di tale atto è contraria alla legislazione dello Stato di esecuzione.

## *Articolo 22*

### *Audizione mediante teleconferenza*

1. Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma dei paragrafi da 2 a 4.
2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:
- a) il ricorso alla teleconferenza è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione; o
  - b) il testimone o il perito non acconsente a che l'audizione abbia luogo secondo tale metodo.



3. L'OEI emesso per un'audizione mediante teleconferenza deve indicare la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione nonché la disponibilità del testimone o del perito a partecipare ad un'audizione mediante teleconferenza.
4. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:
  - a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
  - b) provvedere all'identificazione del testimone o perito; e
  - c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante teleconferenza.

Lo Stato di esecuzione può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 6 e 9. Salvo diverso accordo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 8.

### *Articolo 23*

#### *Informazioni relative a conti bancari*

1. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Se ne è fatta richiesta nell'OEI e purché possano essere fornite entro un termine ragionevole, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento è titolare di una procura.
4. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

5. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione di un OEI ai sensi del paragrafo 1 può essere rifiutata se il reato interessato non è:
- a) un reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato di emissione e a due anni nello Stato di esecuzione;
  - b) uno dei reati di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ("la decisione Europol")<sup>1</sup>; o
  - c) nel caso in cui non sia contemplato dalla decisione Europol, uno dei reati citati nella convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>2</sup>, nel protocollo del 1996 a tale convenzione<sup>3</sup> o nel secondo protocollo del 1997 a tale convenzione<sup>4</sup>.
6. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'indagine relativa al reato e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Nell'OEI comunica, inoltre, qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.

---

<sup>1</sup> GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

<sup>2</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

<sup>3</sup> GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

<sup>4</sup> GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

## *Articolo 24*

### *Informazioni relative a operazioni bancarie*

1. Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specificati e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.
4. Lo Stato di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili all'indagine relativa al reato.

## *Articolo 25*

### *Controllo sulle operazioni bancarie*

1. Un OEI può essere emesso per esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie effettuate su uno o più conti ivi indicati.

2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili all'indagine relativa al reato.
4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

#### *Articolo 26*

##### *Consegne controllate*

1. Un OEI può essere emesso per effettuare una consegna controllata nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. Il diritto di azione, direzione e controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

## *Articolo 27*

### *Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato*

1. Qualora l'OEI sia emesso ai fini del compimento di atti, compresi gli atti di cui agli articoli 25 e 26, che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, la sua esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, se il compimento degli atti in questione non è ammesso in un caso nazionale analogo.
2. L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, *mutatis mutandis*, ai casi di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità di esecuzione può subordinare l'esecuzione di un OEI ai sensi del paragrafo 1 ad un accordo sulla ripartizione dei costi.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 28*

*Notifiche*

1. Entro ...<sup>\*</sup>, ogni Stato membro notifica alla Commissione:
  - a) l'autorità o le autorità che, in base al rispettivo ordinamento giuridico interno, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;
  - b) le lingue che possono essere utilizzate per l'OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
  - c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 2. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato membro di emissione;
  - d) l'obbligo del consenso dell'interessato al trasferimento nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 20, paragrafo 4.

---

<sup>\*</sup> GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione mette le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea. Quest'ultima rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea<sup>1</sup>.

#### *Articolo 29*

##### *Relazioni con altri accordi e intese*

1. Fatte salve la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 30, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal ...\*, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:
  - Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, relativi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001 e accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

---

<sup>1</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

\* GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.



- Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, del 19 giugno 1990;
  - Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE, del 29 maggio 2000, e relativo protocollo del 16 ottobre 2001.
2. La decisione quadro 2008/978/GAI è abrogata. La presente direttiva si applica tra gli Stati membri al sequestro probatorio in sostituzione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI.
  3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il ...<sup>\*</sup>, laddove i medesimi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.
  4. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il ...<sup>\*\*</sup>, laddove i medesimi consentano di approfondire o estendere le disposizioni della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.

---

\* GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

\*\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

5. Entro ...<sup>\*</sup>, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4.
6. Se ritiene che un accordo o un'intesa bilaterale o multilaterale di cui abbia ricevuto notifica non sia conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a denunciare, modificare o astenersi dal concludere l'accordo o l'intesa in questione.

### *Articolo 30*

#### *Disposizioni transitorie*

1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima del ...<sup>\*\*</sup> continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute prima del ...<sup>\*\*\*</sup> sono altresì disciplinate da quest'ultima.
2. L'articolo 7, paragrafo 1, si applica, *mutatis mutandis*, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI.

---

<sup>\*</sup> GU: si prega di inserire la data: tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>\*\*</sup> GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>\*\*\*</sup> GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

### *Articolo 31*

#### *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...\*.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Entro il ...\*\*, gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.
4. Entro il ...\*\*\*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.

### *Articolo 32*

#### *Relazione sull'applicazione*

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte volte a modificare la presente direttiva.

---

\* GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.  
\*\* GU: si prega di inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.  
\*\*\* GU: si prega di inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 33*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 34*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

## ALLEGATO A

### ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti d'indagine indicati in appresso e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.

#### **A) ATTO D'INDAGINE DA COMPIERE**

##### **1. Descrizione dell'atto o degli atti d'indagine di cui si chiede il compimento:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

##### **2. Se l'atto o gli atti d'indagine riguardano uno o più degli atti d'indagine specifici elencati in appresso, si prega di indicarlo barrando la casella o le caselle pertinenti:**

- Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione, ai fini di un'indagine, di persone detenute
- Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione, ai fini di un'indagine, di persone detenute
- Audizione mediante videoconferenza
- Audizione mediante teleconferenza
- Informazioni relative a conti bancari
- Informazioni relative a operazioni bancarie
- Controllo sulle operazioni bancarie
- Consegne controllate
- Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

##### **3. Se del caso, luogo dell'esecuzione (se sconosciuto, ultimo luogo noto):**

.....

.....

.....

.....

**B) IDENTITÀ DEGLI INTERESSATI**

Informazioni relative all'identità delle persone i) fisiche o ii) giuridiche contro le quali si svolge/può svolgersi il procedimento:

**i) In caso di persone fisiche**

Cognome: .....

Nome(i): .....

Eventuale cognome da nubile: .....

Eventuali pseudonimi: .....

Sesso: .....

Cittadinanza: .....

Data di nascita: .....

Luogo di nascita: .....

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

.....

Lingua(e) che l'interessato comprende (se noto):

.....

**ii) In caso di persone giuridiche**

Nome: .....

Forma giuridica: .....

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

.....

Sede statutaria (se disponibile): .....

Numero di registrazione (se disponibile): .....

Indirizzo della persona giuridica: .....

**C) AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE HA EMESSO L'OEI**

Denominazione ufficiale:

.....

Nome del rappresentante:

.....

Funzione (titolo/grado):

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

.....

Indirizzo:

.....

.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

.....

Estremi della persona o delle persone da contattare per ottenere, ove necessarie, informazioni supplementari sull'esecuzione dell'OEI o per stabilire le necessarie modalità pratiche per il trasferimento delle prove:

.....

.....

**D) COLLEGAMENTO CON UN EVENTUALE OEI PRECEDENTE**

Se del caso, indicare se il presente OEI integra un precedente OEI e, in tal caso, fornire informazioni utili ad individuare il precedente OEI (data di emissione di tale OEI, autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibili, data di trasmissione dell'OEI e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione).

.....

.....

.....

.....

**E) TIPO DI PROCEDIMENTO PER IL QUALE L'OEI È STATO EMESSE**

**Tipo di procedimento per il quale l'OEI è stato emesso [barrare la casella corrispondente]:**

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; o
- b) procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale; o
- c) procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale.



**F) MOTIVI DELL'EMISSIONE DELL'OEI**

**1. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati alla base dell'emissione dell'OEI sono stati commessi, compresi la data e il luogo, per quanto a conoscenza dell'autorità di emissione:**

.....

.....

.....

.....

.....

**2. Natura e qualificazione giuridica del reato (o dei reati) di cui all'OEI e disposizioni di legge applicabili:**

.....

.....

.....

.....

.....

**G) ESECUZIONE DELL'OEI**

1. I termini di esecuzione dell'OEI sono stabiliti nella direttiva XXX/.../GAI. Tuttavia, se necessario, indicare un termine più breve e il relativo motivo barrando la casella pertinente:

Termine più breve o termine specifico: ..... (gg/mm/aaaa)

Motivi:

termini procedurali

gravità del reato

altre circostanze particolarmente urgenti (si prega di specificare):

.....

.....

**H) MODALITÀ SPECIFICHE DI ESECUZIONE**

**1. Barrare e completare, se del caso:**

- L'autorità di esecuzione deve attenersi alle seguenti formalità e procedure<sup>1</sup>

.....

.....

.....

.....

.....

**2. Barrare e completare, se del caso:**

- Si chiede che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione<sup>2</sup>.

Denominazione ufficiale dell'autorità o delle autorità summenzionate:

.....

Estremi: .....

---

<sup>1</sup> Si presume che l'autorità di esecuzione si attenga alle formalità e procedure indicate dall'autorità di emissione salvo qualora esse siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

<sup>2</sup> Tale possibilità non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.

**I) DISPOSIZIONI FINALI E FIRMA**

**1. Altre eventuali informazioni pertinenti:**

.....  
.....  
.....  
.....


**2. Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza delle informazioni contenute nell'OEI:**

Nome: .....

Funzione (titolo/grado): .....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile):



## ALLEGATO B

### CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo dev'essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

**A) OEI INTERESSATO**

Autorità giudiziaria che ha emesso l'OEI:

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

.....

Data di emissione:

.....

Data di ricezione:

.....

**B) AUTORITÀ CHE HA RICEVUTO L'OEI<sup>1</sup>**

Denominazione ufficiale dell'autorità competente:

.....

Nome del rappresentante:

.....

Funzione (titolo/grado):

.....

Indirizzo:

.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

---

<sup>1</sup> Questa parte deve essere compilata da ciascuna autorità che abbia ricevuto l'OEI. Tale obbligo incombe all'autorità competente a riconoscere ed eseguire l'OEI e, se del caso, all'autorità centrale o all'autorità che ha trasmesso l'OEI all'autorità competente.

.....  
Indirizzo di posta elettronica:

.....  
Numero di riferimento del fascicolo:

.....  
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

**C) (SE DEL CASO) AUTORITÀ COMPETENTE ALLA QUALE L'OEI È TRASMESSO  
DALL'AUTORITÀ DI CUI ALLA LETTERA B)**

Denominazione ufficiale dell'autorità:

.....

Nome del rappresentante:

.....

Funzione (titolo/grado):

.....

Indirizzo:

.....

.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Data di trasmissione:

.....

**D) FIRMA E DATA**

Firma:

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile):

\_\_\_\_\_







**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2010 (10.06)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0817 (COD)**

**9288/10  
ADD 1**

**COPEN 117  
EUROJUST 49  
EJN 13  
PARLNAT 13  
CODEC 384**

**NOTA**

---

**Oggetto:** Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale  
- Relazione

---

Si allega per le delegazioni una relazione sull'iniziativa presentata da un gruppo di Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale.

**Proposta di  
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativa all'ordine europeo di indagine penale**

**RELAZIONE**

Obiettivo della proposta di direttiva è creare uno strumento unico, efficace e flessibile ai fini dell'acquisizione delle prove che si trovano in un altro Stato membro nell'ambito di procedimenti penali.

Attualmente, le autorità giudiziarie devono avvalersi di due regimi diversi: l'assistenza giudiziaria, da un lato, e il reciproco riconoscimento, dall'altro. Il primo regime ha dato luogo a numerosi protocolli e convenzioni<sup>1</sup>. Vi si può ricorrere per tutti i casi, indipendentemente dal tipo di atto d'indagine o dal tipo di prova di cui si tratta. D'altro canto, si può ricorrere al reciproco riconoscimento solo per le parti contemplate da uno degli strumenti attualmente adottati. Oggi esistono due strumenti di reciproco riconoscimento applicabili ai fini dell'acquisizione delle prove: la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (in seguito denominata "decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro")<sup>2</sup> e la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (in seguito denominata "decisione quadro relativa al MER") che si applica solo alle prove preesistenti.

I numerosi strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria e la coesistenza di tale assistenza con il reciproco riconoscimento creano un approccio frammentato che rende più difficile il compito delle autorità giudiziarie, il che è all'opposto dell'obiettivo che si intende conseguire con il reciproco riconoscimento. Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di proseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina

---

<sup>1</sup> Cfr. la scheda contenente elementi circostanziati allegata alla presente proposta per ulteriori dettagli (9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJM 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 1).  
<sup>2</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

frammentaria e che è necessario un nuovo approccio che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempra per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

La scheda allegata alla presente proposta (.../10 COPEN ...) contiene una descrizione circostanziata dei problemi derivanti dall'attuale situazione. Spiega altresì le motivazioni che hanno portato all'attuale proposta.

Le principali modifiche apportate dal nuovo strumento sono:

- semplificazione della procedura mediante la creazione di un unico strumento (la nuova direttiva) e pertanto sostituzione di tutti gli strumenti esistenti per quanto riguarda l'acquisizione delle prove, comprese le convenzioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale, la decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro e la decisione quadro relativa al MER;
- concentrazione sull'atto d'indagine da compiere (come nell'assistenza giudiziaria) anziché sul tipo di prova da acquisire (come nella decisione quadro relativa al MER);
- limitazione delle possibilità di rifiutare l'esecuzione o il riconoscimento dell'OEI;
- accelerazione della procedura;
- miglioramenti pratici quali la possibilità per le autorità dello Stato di emissione di partecipare all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione.

## **CAPO I: ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)**

### **Articolo 1: definizione dell'ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione**

Questo articolo definisce l'OEI. Precisa che l'oggetto dell'OEI è principalmente un atto d'indagine specifico. Il paragrafo 3 ribadisce l'importanza dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali, com'è il caso in tutti gli strumenti sul reciproco riconoscimento nell'ambito di procedimenti penali.

## **Articolo 2: definizioni**

L'articolo 2 definisce vari concetti usati nella proposta.

L'articolo 2, lettere a) e b) definisce le autorità di emissione e di esecuzione. Questo articolo va letto in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) secondo cui gli Stati membri devono notificare le autorità designate come autorità di emissione e autorità di esecuzione e con l'articolo 6, paragrafo 2 che prevede la possibilità di designare delle autorità centrali. Tuttavia, le autorità centrali possono svolgere solo un ruolo amministrativo nella trasmissione dell'OEI.

a) **Autorità di emissione:** la maggior parte degli Stati membri ricorrerà probabilmente al punto i) che prevede la designazione di un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero come autorità competente per emettere un OEI. Tuttavia, per tenere conto dei vari sistemi nazionali, il punto ii) consente la designazione di un altro tipo di autorità giudiziaria, purché, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente, nel caso interessato, a disporre l'acquisizione di prove. Uno Stato membro può designare ad esempio un'autorità di polizia come autorità di emissione ai fini dell'OEI ma solo se l'autorità di polizia ha il potere di disporre l'atto d'indagine interessato a livello nazionale. Tale soluzione è conforme agli strumenti giuridici esistenti nonché alla decisione quadro relativa al MER. Quest'ultimo è tuttavia meno flessibile, in quanto contiene una procedura di convalida secondo la quale lo Stato di esecuzione può richiedere agli Stati membri che hanno designato, ad esempio, le autorità di polizia come autorità di emissione che il MER sia convalidato da un'autorità giudiziaria in senso stretto (un giudice, un pubblico ministero o un magistrato inquirente). Tale procedura di convalida rappresenta un'ulteriore complessità apportata dal MER rispetto all'assistenza giudiziaria ed è pertanto necessario procedere ad una semplificazione. Inoltre, la soluzione proposta nel progetto di direttiva è conforme al principio del reciproco riconoscimento.

b) Autorità di esecuzione: spetta altresì agli Stati membri decidere l'autorità che sarà designata come autorità di esecuzione. Gli Stati membri non hanno tuttavia un pieno margine di manovra, in quanto è previsto che l'autorità di esecuzione sia un'autorità competente a compiere l'atto d'indagine indicato nell'OEI in un caso nazionale analogo. Se l'OEI è emesso ai fini di perquisizione domiciliare in un determinato luogo nello Stato membro A, l'autorità di esecuzione deve essere un'autorità competente, in un caso nazionale analogo, a decidere la perquisizione domiciliare nel luogo in questione.

### **Articolo 3: ambito di applicazione dell'OEI**

L'articolo 3 costituisce una parte essenziale della proposta. Come indicato in precedenza e nella scheda contenente elementi circostanziati, uno degli obiettivi principali della presente proposta è agevolare la cooperazione giudiziaria in tale settore sostituendo tutti gli strumenti esistenti (e pertanto sia gli strumenti di assistenza giudiziaria sia quelli di reciproco riconoscimento) con un unico quadro. L'OEI deve pertanto contemplare, in linea di principio, tutti gli atti d'indagine ai fini dell'acquisizione delle prove. Questa norma è prevista dall'articolo 3, paragrafo 1.

Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente. Ciò si applica all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di una tale squadra (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) che sono disciplinate dall'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea<sup>1</sup> (in seguito denominata "convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale") e dalla decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni<sup>2</sup>. L'istituzione della squadra richiede, ad esempio, la firma di un accordo complesso. Per quanto riguarda l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra, il valore aggiunto della squadra investigativa comune è precisamente che le prove circolano liberamente all'interno della squadra, il che significa che non è necessario un OEI tra i suoi membri. Inoltre non sono contemplati due tipi di intercettazioni di telecomunicazioni per i quali sono previste disposizioni complesse dagli articoli da 18 a 22 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Queste riguardano l'intercettazione di telecomunicazioni satellitari e l'intercettazione di telecomunicazioni con trasmissione immediata

---

<sup>1</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3. Si veda inoltre: relazione esplicativa, GU C 379 del 29.12.2000, pag. 7.

<sup>2</sup> GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

allo Stato richiedente. L'incorporazione di questo tipo di disposizioni nell'OEI pregiudicherebbe la coerenza del nuovo quadro e non è necessaria, in quanto si tratta di atti d'indagine nettamente distinti dagli altri e pertanto non è necessario prevedere la possibilità per un'autorità richiedente o di emissione di inserirli nella stessa richiesta al pari degli altri atti d'indagine. La cooperazione nell'esecuzione di tali atti continuerà ad essere possibile ai sensi delle disposizioni esistenti, che sono sostituite solo nella misura in cui disciplinano misure contemplate dall'OEI (cfr. articolo 29).

È importante rilevare che solo questi tipi di intercettazione di telecomunicazioni sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'OEI. L'intercettazione standard di telecomunicazioni è contemplata dall'articolo 27 della proposta che prevede disposizioni flessibili al riguardo.

#### **Articolo 4: tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI**

Per quanto concerne i tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI, la proposta si fonda interamente sull'articolo 5 della decisione quadro relativa al MER. L'OEI è inteso ai fini dell'acquisizione di prove nell'ambito di un procedimento penale ma contempla altresì alcuni procedimenti amministrativi che presentano una dimensione penale e soddisfano criteri precisi. Benché l'articolo 4 della proposta e l'articolo 5 della decisione quadro relativa al MER siano identici, le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi non sono completamente uguali. Data la notevole estensione dell'ambito di applicazione dell'OEI a quasi tutti gli atti d'indagine, è stato inserito un nuovo motivo di rifiuto che prevede la possibilità di rifiutare l'esecuzione dell'OEI se lo stesso è stato emesso nel quadro di procedimenti non penali (articolo 10, paragrafo 1, lettera d)).

#### **Articolo 5: contenuto e forma dell'OEI**

L'OEI è costituito dal modulo figurante nell'allegato, debitamente completato e firmato dall'autorità di emissione (articolo 5, paragrafo 1). Il modulo non è pertanto un "certificato" che accompagna una decisione separata, com'è il caso per vari strumenti di reciproco riconoscimento (vedi ad esempio la decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro). La soluzione scelta per l'OEI è la stessa soluzione adottata per il mandato di arresto europeo e il MER in cui l'autorità di emissione trasmette un solo documento.

Per quanto riguarda le lingue (articolo 5, paragrafo 2), la soluzione è analoga a quella adottata per altri strumenti di reciproco riconoscimento. Ciascuno Stato membro deve decidere, in quanto Stato di esecuzione, in quale lingua dovrà essergli inviato l'OEI. Ogni Stato membro è tenuto ad accettare l'OEI tradotto o emesso in una delle sue lingue ufficiali; tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 2 invita altresì gli Stati membri a indicare altre eventuali lingue.

L'obbligo di notificare le lingue accettate da ciascuno Stato membro è previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera b).

## **Capo II – Procedure e garanzie per lo Stato di emissione**

### **Articolo 6: trasmissione dell'OEI**

L'articolo 6 relativo alla trasmissione dell'OEI ha lo stesso contenuto dell'articolo 8 della decisione quadro relativa al MER che contiene a sua volta una formulazione standard per gli strumenti di reciproco riconoscimento. Tutte le comunicazioni ufficiali devono essere effettuate mediante contatti diretti tra le autorità di emissione e le autorità di esecuzione (articolo 6, paragrafo 1). È tuttavia possibile designare autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie. Esse possono essere coinvolte nella trasmissione e nella ricezione dell'OEI ma solo per quanto riguarda i compiti amministrativi (articolo 6, paragrafo 2). L'obbligo di notificare il ricorso ad un'autorità centrale è previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera c).

Gli altri paragrafi fanno riferimento all'uso della rete giudiziaria europea (articolo 6, paragrafi 3 e 4) e all'obbligo per l'autorità che ha ricevuto erroneamente un OEI di trasmetterlo all'autorità di esecuzione competente (articolo 6, paragrafo 5). L'articolo 6, paragrafo 6 conferma il principio dei contatti diretti tra le autorità competenti nonché la possibilità di assistenza da parte delle autorità centrali (articolo 6, paragrafo 6).

## **Articolo 7: OEI collegato a un OEI precedente**

L'articolo 7 si basa sull'articolo 9 della decisione quadro relativa al MER. Prevede la possibilità di emettere un OEI per integrare un OEI trasmesso precedentemente (articolo 7, paragrafo 1). Precisa altresì che, se l'autorità di emissione è presente durante l'esecuzione dell'atto, essa può indirizzare, durante tale esecuzione, l'OEI che integra quello precedente direttamente all'autorità di esecuzione. Non è pertanto necessario emettere un nuovo OEI nello Stato di emissione né è necessario in tal caso trasmettere l'OEI tramite le eventuali autorità centrali a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

## **Capo III – Procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione**

### **Articolo 8: riconoscimento ed esecuzione**

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 *"L'autorità di esecuzione riconosce un OEI (...) senza imporre ulteriori formalità e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione (...)"*. Tale disposizione precisa la legislazione applicabile. Quando emette l'OEI, l'autorità di emissione adotta la decisione di compiere l'atto d'indagine a norma del suo diritto nazionale. L'autorità di esecuzione può solo opporsi a tale decisione ricorrendo ai motivi di rifiuto indicati all'articolo 10. Tuttavia, l'esecuzione dell'atto stesso sarà disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Ad esempio, nel caso di un OEI emesso ai fini di una perquisizione domiciliare, l'autorità di emissione è competente a decidere se la perquisizione domiciliare sia una misura necessaria nel caso in questione (cfr. anche l'articolo 8, paragrafo 1 che introduce una certa flessibilità sulla scelta della misura). Tuttavia, le modalità della perquisizione saranno disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Se la perquisizione domiciliare può essere effettuata di notte nello Stato di emissione, ma non nello Stato di esecuzione, l'articolo 8, paragrafo 1 dà la possibilità all'autorità di esecuzione di eseguire la misura durante il giorno a norma della propria legislazione.



Il fatto che il diritto applicabile alle modalità di esecuzione della misura sia il diritto dello Stato di esecuzione può tuttavia creare problemi in termini di ammissibilità delle prove nello Stato di emissione. La proposta contiene pertanto all'articolo 8, paragrafo 2 una disposizione che esiste già nella convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e negli strumenti di reciproco riconoscimento. Essa prevede la possibilità per l'autorità di emissione di indicare nell'OEI le formalità che dovranno essere rispettate per garantire l'ammissibilità delle prove. L'autorità di esecuzione ha l'obbligo di attenersi a tali formalità purché esse non siano in conflitto con le disposizioni fondamentali dello Stato di esecuzione. Questa soluzione pratica concilia la necessità di garantire l'ammissibilità delle prove e la disposizione sul diritto applicabile.

L'articolo 8, paragrafo 3 è nuovo rispetto agli strumenti UE esistenti. Fornisce una base giuridica esplicita per la presenza di un'autorità competente dello Stato di emissione durante l'esecuzione dell'OEI per assistere le autorità di esecuzione. Nulla impedisce tale presenza negli strumenti esistenti ma la mancanza di un riferimento esplicito e la mancanza di qualsiasi obbligo contribuiscono al fatto che tale presenza non sia sufficientemente applicata o concessa. Tale presenza può essere cruciale, ad esempio, per garantire l'ammissibilità delle prove o per emettere gli OEI che integrano quelli precedenti durante l'esecuzione di una misura (cfr. l'articolo 7, paragrafo 2). L'articolo 8, paragrafo 3 non offre solo una base giuridica ma crea anche un obbligo per lo Stato di esecuzione di accettare la presenza di un'autorità competente dello Stato di emissione. Garantisce inoltre un margine di flessibilità sufficiente, stabilendo tuttavia che la presenza può essere rifiutata se in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. L'obiettivo della presenza è fornire assistenza alle autorità di esecuzione. Il considerando 11 precisa il fatto che ciò non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.

Va altresì rilevato che l'articolo 8, paragrafo 3 non è applicabile soltanto alla presenza dell'autorità stessa di emissione ma in senso più ampio anche alle "autorità competenti" in modo che possa applicarsi, ad esempio, al funzionario di polizia incaricato delle indagini nello Stato di emissione. Infine va rilevato che la responsabilità penale e civile per gli atti commessi dalle persone interessate nello Stato di esecuzione è disciplinata dagli articoli 16 e 17.

## **Articolo 9: ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine**

Una delle modifiche principali dell'OEI rispetto al MER è che l'OEI si basa su un atto d'indagine da compiere mentre il MER si fonda su un determinato tipo di prove da acquisire. Pertanto e conformemente al principio del reciproco riconoscimento, è l'autorità di emissione che decide in merito al tipo di atto d'indagine da compiere.

L'articolo 9 introduce la flessibilità necessaria con riguardo a tale disposizione e dà all'autorità di esecuzione la possibilità di scegliere un tipo di atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI in tre casi:

- articolo 9, paragrafo 1, lettera a): se l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione; in tal caso il compimento dell'atto è semplicemente impossibile. Consentire il ricorso ad un altro atto aiuta inoltre l'autorità di emissione garantendo che venga comunque conseguito un qualche risultato.
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera b): se l'atto d'indagine indicato nell'OEI è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione ma il ricorso al medesimo è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI; tale caso contempla, ad esempio, la fattispecie in cui l'OEI è emesso al fine di intercettare le telecomunicazioni di un indiziato e nello Stato di esecuzione l'intercettazione di telecomunicazioni è ammessa solo per un elenco di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI. In tale caso, sarebbe irragionevole imporre l'atto allo Stato di esecuzione.
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera c): se l'atto d'indagine scelto dall'autorità di esecuzione consente di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi. Questa possibilità consente una certa flessibilità nella misura in cui viene comunque conseguito il risultato atteso con l'atto deciso dall'autorità di emissione.

L'articolo 9, paragrafo 1 va letto in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) che dà la possibilità di rifiutare l'esecuzione dell'OEI se, nei casi contemplati dall'articolo 9, paragrafo 1, non sono disponibili atti alternativi.

Se l'autorità di esecuzione intende ricorrere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, ad un atto diverso da quello deciso dall'autorità di emissione, è importante garantire che questo non avrà ripercussioni inattese sull'indagine, specie in termini di ammissibilità delle prove e in termini di risultati da conseguire. L'articolo 9, paragrafo 2 prevede l'obbligo di informare l'autorità di emissione che avrà la possibilità di ritirare l'OEI. L'autorità di emissione potrà inoltre ritirare l'OEI e decidere, ad esempio il ricorso ad un terzo tipo di atto.

### **Articolo 10: motivi di non riconoscimento o di non esecuzione**

Una delle principali modifiche apportate dalla presente proposta rispetto all'assistenza giudiziaria e alla decisione quadro relativa al MER è una maggiore limitazione dei motivi di rifiuto.

Nell'assistenza giudiziaria, l'elenco dei motivi di rifiuto per eseguire la richiesta è breve ma i motivi stessi sono molto ampi, in particolare in relazione alla sovranità e all'ordine pubblico. La disposizione principale al riguardo è l'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, in seguito denominata "convenzione di assistenza giudiziaria del 1959". Per quanto riguarda la decisione quadro relativa al MER, una delle complessità derivanti dallo strumento è dettata dalla lunghezza dell'elenco di cui all'articolo 13 della decisione quadro.

L'articolo 10, paragrafo 1 della proposta limita i motivi di rifiuto a 4 casi.

- La lettera a) riguarda un'immunità o un privilegio previsti dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Resta inteso che, qualora vi sia una probabilità che l'immunità o il privilegio possano essere ritirati in tempi ragionevoli, l'autorità di esecuzione può anche decidere di rinviare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14.
- Il secondo motivo è tratto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera g) della decisione quadro relativa al MER. Si può rifiutare l'esecuzione dell'OEI "qualora, in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche". Siffatto motivo può essere invocato solo caso per caso.

- Il terzo motivo è legato, da un lato, alla norma secondo cui spetta all'autorità di emissione decidere in merito all'atto cui dare esecuzione e, dall'altro, alla flessibilità necessaria ai fini dell'applicabilità di questa norma. L'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) stabilisce che l'autorità di esecuzione può ricorrere ad un atto diverso da quello indicato nell'OEI se l'atto in questione non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o se esso è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato di cui all'OEI. Tuttavia, non sempre esiste un siffatto atto alternativo. Nei casi in cui non siano disponibili atti alternativi, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata (articolo 10, paragrafo 1, lettera c)).
- Il quarto motivo di rifiuto è collegato al fatto che si può ricorrere all'OEI ai fini dell'acquisizione di prove non solo nell'ambito di un procedimento penale, ma anche in taluni tipi di procedimenti amministrativi aventi una dimensione penale (articolo 4). Non è ragionevole combinare questa applicazione ai procedimenti amministrativi, prevista anche nella decisione quadro relativa al MER, con un'estensione a tutti gli atti di indagine. Occorrerebbe lasciare un margine di manovra allo Stato di esecuzione al riguardo. A tal fine, si prevede come possibile motivo di rifiuto il fatto che l'OEI venga emesso non nel quadro di un procedimento penale, bensì nel quadro di un procedimento amministrativo.

L'articolo 10, paragrafo 2 sottolinea la necessità di un'adeguata consultazione tra le autorità interessate.

### **Articolo 11: Termini di riconoscimento o di esecuzione**

La necessità di accelerare la procedura ed evitare ritardi inutili è ovvia. A fronte di molti casi in cui la cooperazione tra le autorità interessate, segnatamente attraverso contatti diretti, concorre all'efficace e rapida esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, vi sono, come è noto, troppi casi in cui alla richiesta non viene semplicemente dato seguito o viene dato seguito con una lentezza inaccettabile.

L'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale aveva già apportato miglioramenti in materia, facendo obbligo all'autorità richiedente, qualora non fosse stata in grado di rispettare i tempi indicati nella richiesta, di contattare l'autorità richiedente e di comunicarle i tempi ritenuti necessari per l'esecuzione. Non vi era tuttavia alcuna disposizione obbligatoria circa la durata della procedura.

Con la decisione quadro relativa al MER sono stati invece introdotti termini chiari, ossia 30 giorni per la decisione sul riconoscimento del mandato e altri 30 per l'esecuzione del provvedimento stesso, anche se con la possibilità di derogarvi (articolo 15). L'approccio adottato nella presente proposta è parzialmente basato su questa soluzione.

La proposta dovrebbe tuttavia apportare un miglioramento importante grazie all'inserimento di un nuovo principio secondo cui "la decisione sul riconoscimento o l'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo". Gran parte degli attuali ritardi verrebbero meno se si rispettasse questo principio, come dovrebbe essere per uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Il principio in questione assume la forma di un obbligo giuridico inserito nell'articolo 11, paragrafo 1 e diventa il fondamento di questa disposizione sui termini di riconoscimento e di esecuzione. Le altre norme integrano tale principio.

Dette norme comprendono termini specifici, ma l'articolo 11, paragrafo 2, stabilisce chiaramente che l'autorità di esecuzione si dovrebbe adoperare affinché l'OEI sia eseguito anche in termini più brevi, se richiesto nell'OEI. Esso prevede altresì l'esplicita possibilità per l'autorità di emissione di indicare che l'atto deve essere effettuato in una data specifica. Il che può, ad esempio, rivelarsi utile in caso di perquisizioni di locali da effettuare simultaneamente in vari luoghi.

L'articolo 11, paragrafo 3 mantiene il termine di 30 giorni già previsto nella decisione quadro relativa al MER (articolo 15, paragrafo 2) per l'esecuzione o il riconoscimento dell'OEI.

L'articolo 11, paragrafo 5 introduce una certa flessibilità, come nella predetta decisione quadro, con la possibilità di rinviare la decisione, ma è più restrittivo della decisione quadro relativa al MER in quanto prevede che la decisione deve essere presa in ogni caso entro un periodo complessivo di 60 giorni, mentre lo strumento precedente non fissava alcun limite.

L'articolo 11, paragrafo 4, prevede anch'esso un limite di tempo per compiere l'atto di indagine. Tuttavia, poiché l'ambito di applicazione è più ampio (il MER si applicava soltanto alle prove preesistenti), il termine di 60 giorni previsto dalla decisione quadro relativa al MER è portato a 90 giorni nella presente proposta. È altresì prevista la possibilità di prorogare tale periodo senza limiti. Anche se deve essere possibile prendere una decisione in un arco di tempo compreso tra 30 e 60 giorni sulla possibilità di dare esecuzione o no all'OEI, e sebbene si debba poter compiere l'atto di indagine entro 3 mesi, l'ampia portata dell'OEI in termini di atti di indagine previsti rende necessario consentire una maggiore flessibilità.

### **Articolo 12: Trasferimento delle prove**

L'articolo 12 della proposta, dedicato al trasferimento delle prove, si basa sull'articolo 15, paragrafi 5 e 6 della decisione quadro relativa al MER. Le prove acquisite devono essere trasmesse senza indebito ritardo all'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione può richiederne la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione. L'articolo 12, paragrafo 1 stabilisce chiaramente che l'autorità di emissione può chiedere che le prove siano trasmesse immediatamente alle autorità presenti durante l'esecuzione dell'OEI. L'autorità di esecuzione è tenuta ad accogliere questa richiesta se consentito dalla sua legislazione nazionale.

### **Articolo 13: Mezzi di impugnazione**

L'articolo 13 stabilisce che le parti interessate dispongono dei mezzi d'impugnazione previsti dalla legislazione nazionale. Poiché contiene un regime generale e non distingue tra tipi di atti di indagine, non è opportuno prevedere nella presente proposta un regime unico per i mezzi di impugnazione. È tuttavia necessario, in virtù del principio del reciproco riconoscimento, evitare che le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI siano impugunate in un'azione dinanzi ad un giudice dello Stato di esecuzione.

#### **Articolo 14: Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione**

L'articolo 14 prevede una formulazione standard negli strumenti di reciproco riconoscimento per consentire il rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione dell'OEI. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati qualora l'esecuzione dell'OEI possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, o qualora le prove in questione siano già utilizzate nell'ambito di un altro procedimento penale. Il rinvio deve essere quanto più breve possibile.

#### **Articolo 15: Obbligo di informazione**

La proposta deve trovare il giusto equilibrio tra la semplificazione della procedura (che implica l'eliminazione di adempimenti amministrativi inutili) e l'adeguata informazione delle autorità di emissione sullo stato della procedura nello Stato di esecuzione.

L'articolo 15, paragrafo 1 assicura che l'autorità di emissione riceva, entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, informazioni di base sull'autorità di esecuzione incaricata della procedura. Tale informazione confermerà che l'OEI è stato ricevuto e che la procedura è in corso. Essa consentirà inoltre all'autorità di emissione di contattare direttamente l'autorità di esecuzione, ad esempio al fine di integrare l'OEI con atti aggiuntivi da porre in essere o con informazioni supplementari.

L'articolo 15, paragrafo 2 prevede, in capo all'autorità di esecuzione, altri obblighi di informazione dell'autorità di emissione nel corso della procedura. Ciò comprende l'informazione sul fatto che l'OEI è incompleto o manifestamente inesatto, che possono rivelarsi opportuni ulteriori accertamenti, che non è possibile attenersi alle formalità e procedure indicate dall'autorità di emissione, o che l'esecuzione dell'OEI è stata rifiutata o rinviata.

## **Articoli 16 e 17: Responsabilità riguardo ai funzionari**

Vi sono vari casi in cui funzionari dello Stato di emissione possono essere presenti nello Stato di esecuzione nel corso dell'esecuzione di un OEI. L'articolo 8, paragrafo 3 prevede un'esplicita possibilità di presenza, come può anche essere il caso, ad esempio, nel corso di operazioni sotto copertura o di consegne controllate. Sono pertanto necessarie norme sulla responsabilità civile e penale. Gli articoli 16 e 17 sono basati sugli articoli 15 e 16 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, mutuati dagli articoli 42 e 43 della convenzione di Schengen del 1990.

L'articolo 16 riguarda i reati che dovessero subire o commettere i funzionari dello Stato di emissione e stabilisce che essi sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione.

La responsabilità civile è disciplinata dall'articolo 17. Come indicato all'articolo 16 della relazione esplicativa sulla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, *questo articolo contiene disposizioni intese a soddisfare le eventuali richieste di risarcimento conseguenti alle operazioni eseguite dai funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (...). Si applica la regola di base secondo cui gli Stati membri sono responsabili dei danni causati dai loro funzionari nell'adempimento delle missioni interessate. Tuttavia, lo Stato membro in cui il danno è stato causato deve, in prima istanza, provvedere alla riparazione di tali danni come se fossero stati causati dai propri funzionari. In tal caso, l'altro Stato membro deve rimborsare integralmente qualsiasi somma versata alle vittime dei danni o ai loro aventi diritto. Fatti salvi tale rimborso ed eventuali richieste di indennizzo da parte di terzi, per esempio i funzionari che hanno eseguito le missioni, lo Stato membro in cui sono stati causati i danni non può chiedere ulteriori risarcimenti.*

## **Articolo 18: Riservatezza**

La maggior parte degli OEI conterrà informazioni da proteggere a salvaguardia dell'indagine. Lo stesso vale per le informazioni da trasmettere come parte delle prove acquisite nel quadro dell'esecuzione dell'OEI. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 3 è ispirato all'articolo 33 della convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Esso



fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che sia l'autorità di emissione sia quella di esecuzione garantiscano la riservatezza delle informazioni e si informino reciprocamente qualora l'obbligo di riservatezza non possa essere pienamente rispettato.

L'articolo 18, paragrafo 4 si basa sull'articolo 4 del protocollo del 2001 alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Esso riguarda specificamente l'OEI emesso per ottenere informazioni bancarie (cfr. articoli da 23 a 25). L'articolo 18, paragrafo 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti o a terzi che è in corso un'indagine.

#### **Capo IV: Disposizioni specifiche per determinati atti d'indagine**

Il presente strumento offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Norme supplementari sono tuttavia necessarie per compiere taluni tipi di atti d'indagine che dovrebbero confluire nell'OEI. La maggior parte di questi atti sono stati disciplinati in vari articoli della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e nel relativo protocollo del 2001. Il nuovo strumento si basa su questi articoli. Lo scopo dell'inserimento di queste norme nello strumento è principalmente quello di fornire maggiori dettagli rispetto al regime generale. Alcune deroghe al regime generale sono anche previste in termini di motivi aggiuntivi di rifiuto.

#### **Articolo 19: Trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione ai fini di un'indagine**

L'articolo 19 si riferisce al caso in cui l'autorità di emissione chieda la presenza nello Stato di emissione di una persona detenuta nello Stato di esecuzione. Il caso è disciplinato dall'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. Benché l'articolo 11 di tale convenzione del 1959 rientri nel titolo III della stessa, non direttamente collegato all'acquisizione di prove, questa forma di trasferimento è stata inserita nello strumento relativo all'OIE in quanto detto trasferimento è deciso per consentire il successivo compimento di un atto d'indagine. L'obiettivo è, per esempio, quello di assicurare che la persona sia disponibile per un'audizione nello Stato di emissione.

L'articolo 19, paragrafo 2 offre motivi di non riconoscimento aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il regime generale dell'OEI all'articolo 10. Basati sull'articolo 11 della summenzionata convenzione del 1959, questi motivi aggiuntivi sono i seguenti: la persona detenuta nega il proprio consenso, la sua presenza è necessaria nell'ambito di un procedimento penale pendente nel territorio della parte richiesta e il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

L'articolo 19, paragrafi da 3 a 8 non richiede spiegazioni particolari. L'articolo 19, paragrafo 9 stabilisce che i costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione, come già previsto dall'articolo 20 della summenzionata convenzione del 1959.

### **Articolo 20: Trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione ai fini di un'indagine**

Anche l'articolo 20, basato sull'articolo 9 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, riguarda il trasferimento di una persona detenuta. Tuttavia, mentre l'articolo 19 si riferisce al caso in cui la persona è detenuta nello Stato di esecuzione e deve essere trasferita nello Stato di emissione, l'articolo 20 si riferisce ad una persona detenuta nello Stato di emissione la cui presenza è richiesta nello Stato di esecuzione. Tale trasferimento può rivelarsi necessario, ad esempio, per condurre l'indiziato sulla scena del crimine (in casi in cui il reato sia stato commesso nello Stato di esecuzione).

L'articolo 20, paragrafo 2 fornisce motivi di non riconoscimento, basati sull'articolo 9 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il regime generale dell'OEI all'articolo 10. Il primo motivo aggiuntivo riguarda l'importanza in taluni Stati membri del previo consenso dell'interessato. Il secondo motivo aggiuntivo riguarda la mancanza di un accordo tra le autorità interessate sulle modalità per il trasferimento temporaneo.

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 20 riguardano il consenso della persona da trasferire. Come nella convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, la necessità o no del consenso è stabilita dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro può indicare che tale consenso sarà sempre richiesto o che sarà richiesto a talune condizioni. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera d) prevede l'obbligo di notificare tale requisito o tali condizioni alla Commissione affinché lo Stato di emissione ne sia a conoscenza prima di emettere l'OEI.

L'articolo 20, paragrafo 5 non richiede ulteriori spiegazioni.

L'articolo 20, paragrafo 6 ripete il principio contenuto nell'articolo 19, paragrafo 9; tuttavia, poiché nella fattispecie la persona è detenuta nello Stato di esecuzione, esso chiarisce che i costi sostenuti dallo Stato di emissione, che comprendono per esempio il trasporto della persona, non comprendono quelli derivanti dalla detenzione stessa nello Stato di esecuzione.

### **Articolo 21: Audizione mediante videoconferenza**

L'articolo 21 è basato sull'articolo 10 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e le spiegazioni seguenti sono anch'esse ampiamente tratte dalla relazione esplicativa su detta convenzione del 2000.

Come spiegato nella relazione, lo sviluppo delle nuove tecnologie ha reso possibile la comunicazione tra una persona che si trova in un determinato paese e una persona in un altro paese tramite un collegamento video diretto. L'articolo 21 intende fungere da base per l'uso di questa procedura ed agevolarla, al fine di superare difficoltà che possono insorgere nei procedimenti penali quando una persona si trova in uno Stato membro e la sua presenza ad un'audizione in un secondo Stato membro non è opportuna o possibile. L'articolo si applica in generale alle audizioni di periti e testimoni ma può, alle particolari condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 10, applicarsi parimenti alle audizioni di imputati.

L'articolo 21, paragrafo 1 stabilisce chiaramente che l'OEI può essere emesso nello Stato di emissione al fine di procedere all'audizione mediante videoconferenza di una persona che si trova nello Stato di esecuzione. L'OEI in questione può essere emesso nel caso in cui l'autorità di emissione chieda che la persona in questione sia ascoltata in qualità di testimone o di perito e per la stessa non sia opportuno o possibile recarsi in tale Stato per l'audizione. Il concetto di "non opportunità" potrebbe applicarsi, ad esempio, nei casi in cui il testimone è molto giovane, molto anziano o in cattive condizioni di salute; e quello di "impossibilità", ad esempio, nei casi in cui la comparizione nello Stato membro di emissione esponga il testimone a gravi pericoli.

L'esecuzione dell'OEI è in linea di principio obbligatoria ma, come previsto dalla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, può essere rifiutata se in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Si tratta di un motivo di non riconoscimento aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'articolo 10, paragrafo 1 nel quadro del regime ordinario dell'OEI (articolo 21, paragrafo 2). In tale contesto, il riferimento ai "principi fondamentali del diritto" implica che l'esecuzione dell'OEI non può essere rifiutata solo perché l'audizione di testimoni e periti mediante videoconferenza non è prevista dal diritto dello Stato membro di esecuzione o perché non sarebbero soddisfatte una o più condizioni specifiche previste per la videoconferenza dal diritto nazionale (cfr. relazione esplicativa sulla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale).

L'articolo 21, paragrafo 2 prevede inoltre che l'esecuzione può essere rifiutata se lo Stato di esecuzione non dispone dei mezzi tecnici per la videoconferenza, ma l'articolo 21, paragrafo 3, stabilisce chiaramente che queste risorse possono essere messe a disposizione dallo Stato di emissione.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, l'obbligo di consultare l'autorità di emissione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 si applica ai casi in cui l'autorità di esecuzione intenda avvalersi di uno di tali motivi aggiuntivi relativi ai principi fondamentali del diritto o alla mancanza di mezzi tecnici.

L'audizione mediante videoconferenza è basata sul fatto che non è possibile o opportuno che il testimone o il perito compaia personalmente (articolo 21, paragrafo 1). L'OEI deve spiegarne i motivi. Spetta tuttavia interamente allo Stato di emissione valutare le circostanze pertinenti (articolo 20, paragrafi 1 e 5).

Le norme da osservare in caso di audizione mediante videoconferenza sono esposte nell'articolo 21, paragrafo 6.

- In particolare, alla lettera a) è prevista la presenza e, se necessario, l'intervento di un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione per assicurare, tra l'altro, il rispetto, durante l'audizione, dei principi fondamentali del diritto di tale Stato membro.
- La lettera b) stabilisce che le autorità competenti interessate concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare. Vi si può includere l'applicazione dell'eventuale normativa dello Stato di emissione in materia di protezione delle persone da ascoltare.
- La lettera c) stabilisce che le audizioni devono essere condotte direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo la propria legislazione interna.

- Fatta salva la lettera e), la persona da ascoltare mediante videoconferenza non deve avere meno diritti di quanti ne avrebbe se partecipasse ad un'audizione nello Stato di emissione.
- Inoltre, la lettera d) stabilisce che, su richiesta dello Stato membro di emissione o dell'interessato, l'autorità di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete.
- La lettera e) prevede una salvaguardia che consente alla persona da ascoltare di avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione. Qualora si ricorra a tale diritto, spetterà all'autorità giudiziaria che conduce l'audizione verificarlo, fatto salvo, naturalmente, il dovere dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di adottare i provvedimenti necessari per condurre l'audizione conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero consultarsi qualora una persona si avvalga del diritto di non testimoniare in un'audizione.

L'articolo 21, paragrafo 7 stabilisce che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione redige il verbale dell'audizione e lo trasmette allo Stato di emissione. Detto paragrafo stabilisce gli elementi che devono figurare nel verbale. Si tratta di elementi che non riguardano il merito dell'audizione. Occorre tuttavia rilevare che, poiché è necessario assicurare la protezione delle persone interessate, compresi i partecipanti nello Stato di esecuzione diversi dalla persona ascoltata, gli Stati membri interessati possono, conformemente al rispettivo diritto interno, convenire disposizioni specifiche per quanto concerne il verbale. In virtù di quanto convenuto, si potrebbe, ad esempio, far sì che in merito a determinate persone presenti all'audizione nello Stato di esecuzione, figurino nel verbale, all'occorrenza, le qualifiche, ma non i nominativi.

In considerazione dei costi rilevanti che potrebbero sorgere, l'articolo 21, paragrafo 8 prevede che taluni costi derivanti dall'audizione mediante videoconferenza siano rimborsati dallo Stato membro di emissione allo Stato di esecuzione, lasciando comunque a quest'ultimo la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, al rimborso.

L'articolo 21, paragrafo 9 prevede che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona rifiuti di testimoniare o dichiarare il falso, lo Stato di esecuzione deve poter trattare tale persona come farebbe in caso di audizione condotta secondo le proprie procedure nazionali. Ciò deriva dal fatto che, in base a tale paragrafo, l'obbligo di testimoniare in un'audizione mediante videoconferenza insorge in forza del diritto dello Stato di esecuzione. In particolare, il paragrafo intende garantire che in caso di inosservanza dell'obbligo di deporre da parte del testimone, le conseguenze di tale comportamento siano soggette a norme analoghe a quelle applicabili in un caso nazionale in cui non è utilizzata la videoconferenza. Qualora si verificassero le difficoltà di cui al paragrafo 9, le autorità di emissione e di esecuzione possono comunicare tra di loro in ordine all'applicazione del paragrafo stesso; di norma, l'autorità dello Stato di emissione che effettua l'audizione fornirà quanto prima all'autorità di esecuzione le informazioni necessarie per consentirle di prendere le misure del caso nei confronti del testimone o del perito.

L'articolo 21, paragrafo 10 dieci permette agli Stati membri di estendere l'applicazione di questa disposizione all'audizione di un imputato mediante videoconferenza. Nell'ambito della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale questa possibilità era lasciata completamente alla discrezione degli Stati membri. Una disposizione non vincolante non sarebbe compatibile con la proposta attuale. Tuttavia, un margine di flessibilità è assicurato attraverso i motivi supplementari di rifiuto, previsti in caso di rifiuto dell'imputato di essere ascoltato mediante videoconferenza o laddove l'esecuzione dell'OEI sia contraria alla legislazione dello Stato di esecuzione.

## **Articolo 22: Audizione mediante conferenza telefonica**

L'articolo 22 si basa sull'articolo 11 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Come indicato nella relativa relazione esplicativa, le audizioni mediante conferenza telefonica rappresentano un altro settore nel quale i mezzi di telecomunicazione possono essere utilizzati ai fini dell'assistenza giudiziaria. Tali audizioni possono essere particolarmente utili, ad esempio, quando è necessaria una dichiarazione di un testimone su una questione di routine. Inoltre,

tali audizioni possono essere predisposte e condotte in modo facile ed economico. Questo articolo stabilisce le disposizioni che si applicano tra gli Stati membri in relazione alle richieste di audizioni mediante conferenza telefonica. Va tuttavia osservato che l'articolo 22 non intende in alcun modo pregiudicare la prassi esistente in taluni Stati membri secondo la quale una persona è ascoltata per telefono dall'estero in qualità di testimone, all'occorrenza presso una sede consolare, senza l'assistenza dello Stato membro in cui essa si trova.

L'articolo 22, paragrafo 1 prevede che l'OEI può essere emesso per ottenere l'audizione mediante conferenza telefonica di una persona che si trova in uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

L'articolo 22, paragrafo 2 prevede due motivi di rifiuto oltre a quelli indicati nell'articolo 10, paragrafo 1. L'esecuzione dell'OEI emesso per ottenere una conferenza telefonica può essere rifiutata se il ricorso alla conferenza telefonica è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione e se il testimone o il perito non acconsente a che l'audizione abbia luogo secondo tale metodo. A norma del paragrafo 4, lo Stato membro di esecuzione può imporre, per quanto riguarda le modalità pratiche dell'audizione, che le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 6 e 9 si applichino, laddove pertinenti, all'audizione. L'articolo 21, paragrafo 8 si applica automaticamente se non altrimenti convenuto tra Stati membri.

### **Articolo 23: Informazioni relative a conti bancari**

Gli articoli da 23 a 25 si basano sugli articoli da 1 a 3 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, che riguardano le informazioni bancarie. Ogni articolo è dedicato ad una delle tre misure seguenti: ottenere informazioni relative a conti bancari (articolo 23), ottenere informazioni relative a operazioni bancarie effettuate in passato (articolo 24) e controllo continuo sulle operazioni bancarie future (articolo 25). Le spiegazioni seguenti sono ampiamente tratte dalla relazione esplicativa sul protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale.

L'articolo 23 disciplina gli OEI emessi per ottenere informazioni sui conti bancari detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 2 consiste nell'essere in grado di rintracciare conti bancari in tutto il territorio dello Stato di esecuzione. Tale paragrafo non impone agli Stati membri l'obbligo di istituire un registro centralizzato dei conti bancari, bensì lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere in qual modo applicare tale disposizione in modo efficiente. Qualora riesca a rintracciare conti bancari nel suo territorio, l'autorità di esecuzione ha l'obbligo di comunicare allo Stato di emissione i numeri di conto e ogni altro particolare.

L'articolo 23 è limitato alle informazioni sui conti bancari detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale. Possono essere inclusi, a determinate condizioni, anche i conti per i quali tale persona è titolare di una procura (articolo 23, paragrafo 3).

Il riferimento ai conti controllati *dalla* persona oggetto d'indagine si applica ai conti di cui tale persona è titolare effettivo e ciò vale a prescindere dal fatto che il titolare del conto sia una persona fisica, una persona giuridica o un ente che agisce sotto forma o per conto di fondi fiduciari o di qualsiasi altro strumento di gestione di un fondo a destinazione specifica i cui costituenti o beneficiari non sono noti. Il concetto di titolare effettivo è definito nell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>.

I conti per i quali la persona oggetto del procedimento è titolare di una procura rientrano di per sé nella nozione di conti "controllati" dalla persona, ma ad essi si applica una disposizione specifica (articolo 23, paragrafo 3). Essi non rientrano in tale nozione automaticamente: condizione preliminare è che l'autorità di emissione abbia espressamente indicato la necessità di tali informazioni nell'OEI e che queste possano essere fornite entro un termine ragionevole. Quest'espressione comporta per l'autorità di esecuzione l'obbligo non di fare tutto il possibile per ottenere le informazioni a qualunque costo in termini finanziari e di tempo, bensì di compiere uno sforzo che sia proporzionato, in termini di risorse, all'importanza e all'urgenza del caso. L'autorità di esecuzione sarà in grado di effettuare la valutazione in tal senso basandosi sulle informazioni che

---

<sup>1</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.



l'autorità di emissione le deve fornire a norma dell'articolo 23, paragrafo 6. Queste limitazioni sono giustificate, tra l'altro, dal fatto che spesso l'accesso alle informazioni inerenti alle procure risulta più difficoltoso, anche se sono "in possesso della banca". È ad esempio possibile che tali informazioni non siano registrate nel sistema informatico della sede centrale della banca, ma siano reperibili soltanto nell'agenzia locale. In alcuni casi, invece, le informazioni desiderate possono essere disponibili solo su supporto non informatico.

L'articolo 23, paragrafo 4 precisa che l'obbligo di fornire le informazioni si applica unicamente se esse sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto. Di conseguenza, la proposta non impone né agli Stati membri né alle banche alcun obbligo aggiuntivo di conservare informazioni inerenti ai conti bancari.

L'articolo 23, paragrafo 5, sulla base della limitazione di cui all'articolo 1 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, permette di rifiutare l'esecuzione dell'OEI se il reato interessato non rientra nelle categorie elencate nella disposizione.

L'articolo 23, paragrafo 6 impone all'autorità di emissione di fornire informazioni specifiche nell'OEI. Si mira a limitare, per quanto possibile, l'OEI a determinate/i banche e/o conti nonché ad agevolarne l'esecuzione. La disposizione impone all'autorità di emissione l'obbligo di ponderare con attenzione se le informazioni "possano essere importanti ai fini dell'indagine relativa al reato", indicandolo espressamente nell'OEI e di valutare accuratamente a quale o quali Stati membri inviare l'OEI. Il paragrafo in questione implica che l'autorità di emissione non può usare questa disposizione per una "richiesta generica" di informazioni ad uno qualsiasi - o a tutti - gli Stati membri, ma che deve rivolgere l'OEI ad uno Stato membro che è verosimilmente in grado di fornire le informazioni richieste. Tuttavia, la disposizione non consente all'autorità di esecuzione di mettere in dubbio che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'indagine in questione ai sensi del primo trattino del paragrafo.

L'OEI deve altresì comprendere informazioni riguardanti le banche di cui si ritiene che possano detenere conti pertinenti, sempreché tali informazioni siano disponibili. Ne consegue che l'autorità di emissione dovrebbe sforzarsi di limitare l'OEI a taluni tipi di conti bancari e/o a conti detenuti esclusivamente presso talune banche. Ciò consentirà all'autorità di esecuzione di circoscrivere l'esecuzione dell'OEI in modo corrispondente. L'autorità di emissione fornisce inoltre all'autorità di esecuzione qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione dell'OEI.

#### **Articolo 24: Informazioni relative a operazioni bancarie**

L'articolo 24 si riferisce all'emissione di OEI per ottenere informazioni relative ai conti bancari o operazioni bancarie effettuate in passato. Si basa sull'articolo 2 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Vi è un nesso tra gli articoli 23 e 24 in quanto l'autorità di emissione può aver ottenuto i particolari del conto grazie alla misura di cui all'articolo 23 e può chiedere successivamente informazioni sulle operazioni bancarie effettuate sul conto. Tuttavia, la misura è indipendente e può essere decisa anche in relazione ad un conto bancario di cui le autorità inquirenti dello Stato di emissione siano venute a conoscenza attraverso altri mezzi o canali.

A differenza dell'articolo 23, il paragrafo 1 dell'articolo 24 non fa alcun riferimento a conti legati ad una persona oggetto di un'indagine penale. Questo chiarisce che l'OEI può riguardare conti detenuti da terzi che non siano essi stessi oggetto di un procedimento penale ma i cui conti siano in un modo o nell'altro collegati ad un'indagine penale. Nell'OEI lo Stato di emissione deve tener conto delle connessioni di questo tipo. Un esempio pratico è quello del conto bancario di una persona innocente e completamente ignara che viene utilizzato come "mezzo di trasporto" tra due conti detenuti dall'indiziato al fine di confondere e nascondere un'operazione. L'articolo 24 consente all'autorità di emissione di ottenere informazioni su tutte le operazioni da o verso tale conto.

Le operazioni su cui occorre fornire informazioni sono quelle effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nell'OEI. Le informazioni da trasmettere nell'esecuzione di tale OEI comprendono anche "i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari" (articolo 24, paragrafo 1). Non è

pertanto sufficiente che l'autorità di esecuzione, in risposta all'OEI, fornisca informazioni secondo cui un determinato importo di denaro è stato trasferito verso/da un conto o da/verso un altro conto in una certa data, ma deve altresì trasmettere all'autorità di emissione informazioni sul conto beneficiario/emittente, quali il numero del conto e altri particolari necessari per consentire all'autorità di emissione di procedere ad un OEI in relazione a tale conto. Ciò consentirà all'autorità di emissione di seguire i movimenti di denaro da un conto all'altro.

L'articolo 24, paragrafo 2 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 2. Si vedano le osservazioni formulate sopra su tale disposizione.

L'articolo 24, paragrafo 3 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 4. Si vedano le osservazioni formulate sopra su tale disposizione.

L'articolo 24, paragrafo 4 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 6, primo trattino, ma è formulato in termini meno stringenti in quanto gli OEI emessi a norma dell'articolo 24 sono per natura più specifici di quelli di cui all'articolo 23.

#### **Articolo 25: Controllo sulle operazioni bancarie**

Il controllo sulle operazioni bancarie che si effettueranno in futuro è una misura già disciplinata dall'articolo 3 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Tuttavia, come indicato nella relazione esplicativa del protocollo, *"il presente articolo (...) obbliga gli Stati membri soltanto ad istituire il meccanismo - gli Stati membri devono essere in grado di fornire assistenza su richiesta - ma lascia a ciascuno di essi la facoltà di decidere se e a quali condizioni può essere fornita assistenza in un caso specifico"*.

Un margine di manovra così ampio non è in linea con gli attuali sviluppi della cooperazione giudiziaria nell'UE, in particolare nell'ambito del principio del reciproco riconoscimento. Sebbene si basi in ampia misura sull'articolo 3 del protocollo del 2001 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, l'articolo 25 della presente proposta presenta pertanto alcune

differenze. Si tiene tuttavia conto della specificità e sensibilità della misura e la proposta offre la flessibilità necessaria al riguardo; Tale flessibilità non trova espressione nell'articolo 25 bensì nell'articolo 27. Il controllo delle operazioni bancarie implica l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato ed è pertanto previsto all'articolo 27 che offre flessibilità alla disposizione aggiungendo un ulteriore motivo specifico di rifiuto (cfr. di seguito).

L'articolo 25, paragrafo 1 offre la possibilità di emettere un OEI per esercitare un controllo sulle operazioni bancarie effettuate in futuro.

L'articolo 25, paragrafo 2 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 2. Si vedano le osservazioni formulate sopra su tale proposta.

L'articolo 25, paragrafo 3 corrisponde all'articolo 24, paragrafo 4.

L'articolo 25, paragrafo 4 dispone che le modalità pratiche del controllo sono concordate tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

### **Articolo 26: Consegne controllate**

Le consegne controllate sono usate principalmente nelle indagini su reati di traffico illecito. L'obiettivo è di evitare di fermare un trasporto di merci illecite (ad es. un camion che trasporta droghe illecite) e di aspettare, per esempio, la consegna finale. Si tratta di un provvedimento essenziale per smantellare un'organizzazione criminale anziché, per esempio, limitarsi ad arrestare il conducente del camion.

L'articolo 73 della convenzione di Schengen del 1990 contemplava già le consegne controllate ma solo nel settore del traffico di stupefacenti. Con l'articolo 12 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale sono state estese ad altre forme di criminalità.

La relazione esplicativa di tale convenzione recita come segue in riferimento all'articolo 12:

*"L'espressione "consegne sorvegliate" non è stata specificamente definita nella convenzione e dovrebbe essere interpretata conformemente alla legge e alle prassi nazionali. Questa disposizione si applica ad esempio quando la consegna illecita è stata intercettata, con il consenso degli Stati membri interessati, ed è stata lasciata proseguire con il suo carico iniziale intatto, rimosso o sostituito in tutto o in parte".*

L'articolo 26 prevede espressamente la possibilità di ricorrere ad un OEI per eseguire una consegna controllata. Si applicano le norme generali sull'OEI e pertanto non è necessario riprendere il contenuto integrale dell'articolo 12 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. L'unica norma che ha richiesto un riferimento specifico è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 2 e riguarda il fatto che l'operazione è sempre diretta e controllata dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

#### **Articolo 27: Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato**

L'articolo 27 costituisce una componente essenziale della proposta e del tentativo di stabilire un regime globale, flessibile ed efficiente.

Esso riguarda diversi atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato, comprese, per esempio, l'intercettazione di telecomunicazioni<sup>1</sup>, l'osservazione di luoghi o persone o operazioni sotto copertura. Comprende altresì atti esplicitamente citati nella proposta, come le consegne controllate o il controllo sulle operazioni bancarie.

Il ricorso a tali atti è necessario in molte indagini, in particolare quelle sulla criminalità organizzata o sul terrorismo. È pertanto essenziale includerli nella proposta. In caso contrario, le autorità giudiziarie continuerebbero ad essere confrontate a diversi regimi e non sarebbero in grado di indicare in un unico documento tutti gli atti d'indagine di cui desiderano il compimento in un altro Stato membro.

---

<sup>1</sup> Solo forme molto specifiche di intercettazioni di telecomunicazioni sono escluse dall'ambito di applicazione della proposta. Si vedano le spiegazioni relative all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c).

Tuttavia, detti atti sono anche caratterizzati da significative differenze nelle legislazioni degli Stati membri che hanno un impatto importante in quanto gli atti in questione comportano una sensibile limitazione dei diritti fondamentali, in particolare di quello alla vita privata. Per lo stesso motivo gli atti di questa categoria sono soggetti, nell'ambito degli strumenti di assistenza giudiziaria, ad un regime ancor meno vincolante rispetto ad altri atti.

Alla luce di quanto precede, è insieme necessario includere gli atti in questione nell'ambito di applicazione dell'OEI e irrealistico e inopportuno limitare i motivi di non riconoscimento a quelli previsti dal regime ordinario dell'OEI.

Al fine di conciliare gli obiettivi della flessibilità e di un ambito di applicazione esteso, l'articolo 27 prevede pertanto che può essere emesso un OEI per eseguire questo tipo di atti ma che l'esecuzione può essere rifiutata se il compimento dell'atto in questione non è ammesso in un caso nazionale analogo.

In futuro potrebbe rivelarsi necessario e realizzabile un regime più rigoroso e sarà possibile modificare o integrare lo strumento relativo all'OEI per raggiungere tale obiettivo, che tuttavia va oltre lo scopo della presente proposta.

## **Capo V: Disposizioni finali**

### **Articolo 28: Notifiche**

L'articolo 28 prevede l'obbligo di notificare alla Commissione varie decisioni da adottare in sede di attuazione del presente strumento (designazione delle autorità competenti, lingue accettate per l'OEI, obbligo di consenso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), relativo al trasferimento di una persona detenuta).

## **Articolo 29: Relazioni con altri accordi e intese**

Come spiegato dettagliatamente in precedenza e nella scheda contenente elementi circostanziati, uno dei principali obiettivi della proposta è di applicare un regime unico all'acquisizione di prove in un altro Stato membro. La presente proposta deve pertanto sostituire i regimi vigenti. Nel contempo, è importante rilevare che gli strumenti su cui si fondano i regimi vigenti prevedono spesso norme che vanno oltre l'assunzione di prove (si veda, per esempio, la consegna di atti procedurali prevista dalla convenzione di assistenza giudiziaria del 1959). Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2 rende necessario mantenere, sebbene per una parte molto limitata, gli strumenti su cui si fonda la cooperazione riguardante i provvedimenti che, in via di eccezione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente proposta. Al fine di consentire il proseguimento della cooperazione riguardante tali provvedimenti e gli aspetti che non concernono l'assunzione di prove non è possibile mantenere solo alcune disposizioni di tali strumenti. Ad esempio, è importante mantenere vari articoli della convenzione di assistenza giudiziaria del 1959 per consentire il ricorso a tale convenzione ai fini della consegna di atti procedurali. Per evitare qualsiasi vuoto giuridico è più opportuno evitare di elencare gli articoli mantenuti e quelli sostituiti. Per questo motivo, l'articolo 29, paragrafo 1 prevede che la proposta, incentrata sull'acquisizione di prove, sostituisce "le corrispondenti disposizioni" degli strumenti elencati.

La presente proposta sostituirà in parte anche la decisione quadro 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (articolo 29, paragrafo 2). Mantenere uno strumento distinto, che comunque non è molto usato nella pratica, è fonte di inutile complessità. Tuttavia, la decisione quadro 2003/577/GAI si applica non solo al sequestro probatorio ma anche al blocco di beni a fini di confisca e pertanto non dovrebbe essere interamente abrogata.

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 29 sono disposizioni standard che consentono l'applicazione di strumenti, ad esempio regionali, che contribuiscono a facilitare o semplificare l'acquisizione delle prove rispetto alla presente proposta.

### **Articolo 30: Disposizioni transitorie**

La procedura di esecuzione di una rogatoria può essere lunga e non è mai istantanea. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie. La base della norma transitoria sarà la data di ricezione della richiesta. Le rogatorie ricevute prima che inizi l'applicazione della direttiva relativa all'OEI continueranno a essere disciplinate dagli strumenti di assistenza giudiziaria. Altrettanto vale per le decisioni di sequestro probatorio trasmesse a norma della decisione quadro 2003/577/GAI.

### **Articolo 31: Recepimento**

Questo articolo non richiede ulteriori spiegazioni.

### **Articolo 32: Relazione sull'applicazione**

Questo articolo non richiede ulteriori spiegazioni.

### **Articolo 33: Entrata in vigore**

Questo articolo non richiede ulteriori spiegazioni.

---





**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2010 (28.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0817 (COD)**

---

**9288/10  
ADD 2**

**COPEN 117  
EUROJUST 49  
EJN 13  
PARLNAT 13  
CODEC 384**

**NOTA**

---

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale  
- Scheda circostanziata

---

Si allega per le delegazioni una scheda circostanziata relativa all'iniziativa di un gruppo di Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale.

*Documento di accompagnamento della*

**Proposta di**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**relativa all'ordine europeo di indagine penale**

**SCHEDA CIRCOSTANZIATA**

## INDICE

INTRODUZIONE.....	5
1. SINTESI.....	6
2. SITUAZIONE ATTUALE .....	9
2.1. L'assistenza giudiziaria "tradizionale" .....	9
2.2. L'assistenza giudiziaria "migliorata" nell'UE .....	10
2.3. Il principio del reciproco riconoscimento, una caratteristica dell'Unione europea .....	12
3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA .....	13
3.1. Frammentazione e complessità dell'attuale quadro giuridico.....	14
3.1.1. <i>Coesistenza di convenzioni di assistenza giudiziaria con strumenti di reciproco riconoscimento</i> .....	14
3.1.2. <i>Complessità del nuovo quadro giuridico</i> .....	15
3.2. Vantaggi del principio del reciproco riconoscimento.....	17
3.2.1. <i>Giudiziarizzazione</i> .....	17
3.2.2. <i>Limitati motivi di rifiuto</i> .....	17
3.2.3. <i>Termini</i> .....	18
3.3. Necessità di apportare soluzioni nel settore dell'acquisizione di prove .....	18
3.3.1. <i>Impostare diversamente il reciproco riconoscimento</i> .....	19
3.3.2. <i>Ambito di applicazione proposto per il nuovo quadro giuridico</i> .....	20
3.3.3. <i>Finalità del nuovo quadro giuridico: gli atti da eseguire e non le prove da acquisire</i> .....	20
4. OBIETTIVI.....	21
5. OPZIONI POLITICHE PER RISOLVERE IL PROBLEMA .....	22
Opzione A: nessun nuovo intervento nell'Unione europea.....	22
Opzione B: adottare misure non legislative .....	23
Opzione C: abrogare la decisione quadro relativa al MER (ritorno all'assistenza giudiziaria) .....	23
Opzione D: nuovo intervento legislativo nell'Unione europea .....	24

<i>Opzione D.1.:limitato miglioramento del MER (MER II)</i> .....	24
<i>Opzione D.2.:sostituire tutti i vigenti strumenti con un OEI avente una portata globale</i> .....	24
<b>6. ANALISI D'IMPATTO</b> .....	25
6.1. <i>Opzione politica A: nessun nuovo intervento nell'Unione europea</i> .....	26
6.2. <i>Opzione politica B: intervento non legislativo</i> .....	28
6.3. <i>Opzione politica C: abrogare la DQ relativa al MER (ritornare all'assistenza giudiziaria)</i> .....	29
6.4. <i>Opzione politica D: nuovo intervento legislativo</i> .....	31
<i>Opzione D.1.: limitato miglioramento del MER (MER II):</i> .....	31
<i>Opzione D.2.: sostituire tutti i vigenti strumenti con un OEI avente una portata globale</i> .....	33
<b>7. ESAME COMPARATIVO DELLE OPZIONI</b> .....	35
7.1. <i>Tabella riassuntiva costi-vantaggi</i> .....	35
7.2. <i>Vantaggi e svantaggi delle varie opzioni politiche</i> .....	35
7.3. <i>Esame comparativo delle opzioni</i> .....	37
<b>8. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE</b> .....	38
<b>9. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETA', PROPORZIONALITA' E DIRITTI FONDAMENTALI</b> .....	39
9.1. <i>Base giuridica e mandato politico</i> .....	39
9.2. <i>Sussidiarietà</i> .....	40
9.3. <i>Proporzionalità</i> .....	41
9.4. <i>Diritti fondamentali</i> .....	41
<b>ACRONIMI</b> .....	42

## INTRODUZIONE

La presente scheda circostanziata accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale in applicazione dell'articolo 5 del protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai cui sensi:

*"I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire."*

## 1. SINTESI

L'obiettivo generale della presente scheda circostanziata è di valutare le possibilità di miglioramento dei meccanismi di acquisizione transfrontaliera delle prove nell'Unione europea. Al 2010, la situazione può essere definita insoddisfacente. I principali problemi sono connessi alla frammentazione e complessità dell'attuale quadro giuridico per la raccolta delle prove in ambito penale e al campo di applicazione limitato del principio del reciproco riconoscimento.

Nella situazione attuale, le autorità giudiziarie sono costrette ad avvalersi di due regimi diversi per l'acquisizione transfrontaliera di prove nell'UE: l'assistenza giudiziaria, da un lato, e il reciproco riconoscimento, dall'altro. Tale incongruenza è dovuta alla portata limitata sia della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio sia della decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove. Sebbene tali strumenti introducano il principio del reciproco riconoscimento (in appresso anche "RR") nel settore delle prove, essi sono oggetto di un giudizio del tutto negativo in quanto in realtà il loro ambito di applicazione limitato complica la cooperazione internazionale anziché semplificarla. Inoltre, la decisione quadro (in appresso anche "DQ") relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) ha reintrodotto taluni motivi di rifiuto, come il principio di territorialità, che erano previsti dal sistema dell'extradizione e non si applicavano più nell'ambito del regime di assistenza giudiziaria per la ricerca delle prove.

La molteplicità di strumenti ha creato un approccio frammentato che rende il compito delle autorità giudiziarie ancora più gravoso, mentre il reciproco riconoscimento mira all'esatto opposto. La presente scheda circostanziata è intesa a superare tale situazione di stallo fissando i seguenti obiettivi: accelerare la procedura, assicurare l'ammissibilità delle prove, semplificare la procedura, mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali (in particolare, dei diritti processuali), ridurre i costi finanziari, accrescere la reciproca fiducia e cooperazione tra gli Stati membri e preservare le peculiarità dei sistemi nazionali e la loro cultura giuridica.

Il presente documento propone una serie di opzioni politiche e le valuta sulla base dei loro effetti economici e sociali e del loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini.

- Opzione politica A: L'Unione europea non procede a nuovi interventi.

Questa opzione non risolverebbe il problema in questione né porterebbe ad una semplificazione delle procedure. La frammentazione sarà solo maggiore per effetto dell'attuazione pratica della DQ relativa al MER nel 2011. Non essendo obbligatorio applicare gli strumenti di reciproco riconoscimento, non è improbabile che gli operatori del settore ricorreranno unicamente agli strumenti di assistenza giudiziaria. Inoltre, tale situazione ridurrà ulteriormente la fiducia dei cittadini nella capacità degli Stati membri e delle istituzioni europee di adottare misure appropriate per migliorare la sicurezza.

- Opzione politica B: L'UE adotta misure non legislative.

Anche se produrrebbe un effetto di sensibilizzazione e salvaguarderebbe la corretta attuazione degli strumenti, questa opzione manterrebbe l'attuale situazione giuridica in cui gli operatori del settore devono avvalersi di una moltitudine di strumenti di cooperazione giudiziaria.

- Opzione politica C: Abrogazione della DQ relativa al MER.

Questa opzione implica che l'UE abroghi gli attuali strumenti di reciproco riconoscimento applicabili nel settore dell'acquisizione delle prove e proponga di ripristinare pienamente il regime di assistenza giuridica. Questo "ritorno" all'assistenza giudiziaria eviterebbe che le procedure di acquisizione delle prove siano rese ancora più complicate dall'attuazione della DQ relativa al MER. Tuttavia, il regime di assistenza giudiziaria presenta vari, significativi punti deboli e tale evoluzione sarebbe contraria alla *ratio* del trattato di Lisbona e del programma di Stoccolma.

- Opzione politica D: L'UE procede ad un nuovo intervento legislativo basato sul principio di RR

Questa opzione si fonda sull'idea che sia prematuro abbandonare il principio di RR, che dovrebbe essere considerato una soluzione valida in quanto implica una completa "giudiziarizzazione" della procedura, limita i motivi di rifiuto a un elenco tassativo e prevede obblighi sul piano dei termini. Questa opzione politica propone due ipotesi:

- (1) Limitato miglioramento del MER (MER II): L'opzione mira ad integrare l'attuale DQ relativa al MER e ad includere tutti i tipi di prove nel suo ambito di applicazione. Sebbene detta decisione quadro costituisca un punto di partenza praticabile per integrare l'acquisizione di tutti i tipi di prove in un unico regime giuridico basato sul reciproco riconoscimento, essa è stata oggetto di un'ondata di critiche. Rispetto ad altri strumenti di reciproco riconoscimento, la DQ relativa al MER contiene alcune disposizioni complesse e si registra inoltre un certo regresso rispetto agli strumenti di assistenza giudiziaria. Per di più è plausibile che gli Stati membri che abbiano ottenuto accordi o deroghe con riguardo al MER I tenteranno di estendere tali privilegi alla più ampia gamma di misure coperte dal MER II.
- (2) Sostituzione di tutti gli strumenti esistenti con un "ordine europeo d'indagine" applicabile a tutti i tipi di prove:  
L'ordine europeo d'indagine (OEI) offrirebbe un'unica base giuridica in grado di accrescere la certezza giuridica del sistema complessivo e di renderlo meno gravoso per gli operatori del settore limitando drasticamente i motivi di rifiuto e introducendo termini. La sostituzione di tutti gli strumenti esistenti con un nuovo strumento presenta il vantaggio che gli Stati membri non sarebbero più vincolati da accordi o deroghe preesistenti. E' tuttavia plausibile che il processo di negoziazione non sarà una mera formalità.

La valutazione e la comparazione delle opzioni portano alla conclusione che, considerati gli obiettivi perseguiti, l'opzione D.2 è ritenuta la migliore.

La presente scheda circostanziata mette inoltre in risalto l'utilità di un meccanismo globale di monitoraggio e valutazione degli sviluppi e individua una serie di indicatori.

Si forniscono infine delucidazioni sulla base giuridica di un intervento dell'UE come pure sul suo rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché dei diritti fondamentali.



## 2. SITUAZIONE ATTUALE

Gli attuali meccanismi di cooperazione internazionale finalizzati all'acquisizione di mezzi di prova in un altro Stato membro sono numerosi e molto eterogenei. In primo luogo, tale cooperazione è disciplinata dagli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di assistenza giudiziaria, come la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e relativi protocolli. L'Unione europea ha inoltre adottato strumenti che hanno ulteriormente agevolato la cooperazione tra gli Stati membri, ossia la convenzione di applicazione di Schengen del 1990 e la convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativi protocolli. Vi sono poi strumenti più specifici basati sul principio del reciproco riconoscimento: la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali.

### 2.1. L'assistenza giudiziaria "tradizionale"

La convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959<sup>1</sup> (in seguito denominata "*convenzione di assistenza giudiziaria del 1959*") costituisce il quadro di base della cooperazione nell'acquisizione di prove. Essa prevede che l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria deve aver luogo in conformità alla legge dello Stato richiesto. Tale convenzione è stata integrata da due protocolli aggiuntivi nel 1978<sup>2</sup> e nel 2001<sup>3</sup>. Nonostante i progressi resi possibili da tali strumenti, i meccanismi previsti restano caratterizzati dal principio della sovranità nazionale. Ne consegue che il trattamento di una richiesta di assistenza giudiziaria può risultare lento e inefficiente.

---

<sup>1</sup> Consiglio d'Europa, Serie dei trattati europei n. 30.

<sup>2</sup> Consiglio d'Europa, Serie dei trattati europei n. 99.

<sup>3</sup> Consiglio d'Europa, Serie dei trattati europei n. 182.

Tale affermazione può essere motivata dai numerosi punti deboli del meccanismo di cooperazione:

- il canale di trasmissione della richiesta;
- l'insieme dei fatti che danno luogo a cooperazione;
- il numero di motivi di rifiuto;
- la mancanza di termini;
- la possibilità offerta agli Stati membri di formulare riserve e dichiarazioni.

## **2.2. L'assistenza giudiziaria "migliorata" nell'UE**

Dal 1970 si è registrata una lenta evoluzione verso una semplificazione del sistema di assistenza giudiziaria. La convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985<sup>1</sup> (in seguito denominata "*convenzione di Schengen del 1990*") fa parte di tale miglioramento. Il relativo articolo 51 limita la possibilità per gli Stati membri di fare ricorso alle riserve prescritte dalla convenzione di assistenza giudiziaria del 1959. Gli Stati membri non possono più subordinare la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

- il reato è punibile, conformemente al diritto dei due Stati membri con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di uno dei due Stati membri con una sanzione equivalente e, in base al diritto dell'altro Stato membro, a titolo di infrazione perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
- l'esecuzione è altrimenti compatibile con il diritto dello Stato membro richiesto.

---

<sup>1</sup> Convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

Anche la convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE<sup>1</sup> (in seguito denominata "*convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale*") e il relativo protocollo del 2001<sup>2</sup> (in seguito denominato "*protocollo del 2001*") hanno migliorato l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri.

Sebbene tale convenzione non sostituisca gli strumenti esistenti né abolisca i principali motivi di rifiuto, come la sovranità degli Stati membri, essa rafforza nondimeno il meccanismo di assistenza giudiziaria. I più importanti miglioramenti introdotti da detta convenzione sono i seguenti:

- la richieste sono trasmesse direttamente tra autorità giudiziarie, fatta eccezione per un numero limitato di casi particolari;
- lo Stato richiedente può indicare formalità o procedure da rispettare; e
- la convenzione dispone che lo Stato richiesto deve eseguire la richiesta quanto prima possibile.

Tale convenzione è stata in seguito integrata dal protocollo del 2001, che riguarda l'assistenza giudiziaria nel settore bancario e, in particolare, le richieste di informazioni su conti bancari e operazioni bancarie. Sebbene il protocollo mantenga l'*ordine pubblico* delle parti contraenti come motivo di rifiuto, esso attenua tuttavia altri motivi, come la riservatezza bancaria o il carattere fiscale o politico del reato.

---

<sup>1</sup> Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

<sup>2</sup> Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1).

### 2.3. Il principio del reciproco riconoscimento, una caratteristica dell'Unione europea

Il principio del reciproco riconoscimento, caratteristica tipica dell'Unione europea, è considerato, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Il reciproco riconoscimento è stato sviluppato in vari programmi di lavoro dell'UE, come il programma di misure del 2000 per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali<sup>1</sup>, il programma dell'Aia del 2004<sup>2</sup> e il programma di Stoccolma del 2009,<sup>3</sup> ed è ora racchiuso nell'articolo 81, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I principali benefici derivanti da tale principio sono i seguenti:

- le richieste sono trasmesse attraverso contatti diretti tra autorità giudiziarie;
- le procedure sono interamente "giudiziarizzate";
- le richieste sono uniformate attraverso un unico modulo;
- la portata dei fatti che danno luogo a cooperazione è più ampia;
- i motivi di rifiuto sono limitati;
- sono stabiliti termini per l'esecuzione delle richieste.

Nel settore dell'acquisizione delle prove sono stati finora adottati due strumenti basati sul principio del reciproco riconoscimento: la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio<sup>4</sup> (in seguito denominata "*DQ sui provvedimenti di blocco o di sequestro*") e la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali<sup>5</sup> (in seguito denominata "*DQ relativa al MER*").

---

<sup>1</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pagg. 10-22.

<sup>2</sup> GU C 53 del 3.3.2005, pagg.1-14.

<sup>3</sup>

<sup>4</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

<sup>5</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72).

Scopo della DQ quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale. Tale strumento si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi ai fini probatori o della successiva confisca di beni. Il suo ambito di applicazione è limitato a provvedimenti provvisori volti ad impedire la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di prove. Il provvedimento di blocco o di sequestro deve pertanto essere accompagnato da una successiva richiesta di assistenza giudiziaria per ottenere il trasferimento delle prove nello Stato membro di emissione. Ne consegue che si applicheranno norme diverse al blocco o sequestro e al trasferimento delle prove. Il blocco o sequestro rientrerà nell'ambito del reciproco riconoscimento e il trasferimento in quello dell'assistenza giudiziaria.

Ai sensi della DQ relativa al MER, il mandato europeo di ricerca delle prove è una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente di uno Stato membro per ottenere oggetti, documenti e dati da un altro Stato membro ai fini del loro uso in procedimenti penali. Anche l'ambito di applicazione di questo strumento è limitato, in quanto riguarda soltanto le prove preesistenti e parte dal presupposto che l'autorità di emissione sia in grado di descrivere nei dettagli l'elemento di prova ricercato. Ne consegue che gran parte delle prove da acquisire può rimanere esclusa dall'ambito di applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove.

Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo rileva l'opportunità di procedere all'istituzione di un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Sottolinea che è necessario un nuovo approccio che, pur ispirandosi al principio di reciproco riconoscimento, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Ritiene inoltre che tale nuovo modello possa avere più ampia portata e debba contemplare quanti più tipi di prove possibile, nel rispetto delle misure interessate.

### **3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA**

La situazione attuale in materia di acquisizione transfrontaliera delle prove nell'UE è insoddisfacente. I principali problemi sono legati alla frammentazione e complessità dell'attuale quadro giuridico per l'acquisizione delle prove (punto 3.1), mentre il principio del reciproco riconoscimento ha portato notevoli vantaggi in altri settori (punto 3.2).

Tali problemi toccano un settore che rappresenta la parte principale della cooperazione giudiziaria in materia penale e che si è esteso nel corso degli anni. La competenza dell'Unione europea ad intervenire è pertanto manifesta ed è necessario apportare soluzioni (punto 3.3).

### **3.1. Frammentazione e complessità dell'attuale quadro giuridico**

La frammentazione e complessità rilevate sono dovute:

- alla coesistenza di convenzioni di assistenza giudiziaria con strumenti di reciproco riconoscimento e
- alla complessità del nuovo quadro giuridico (strumenti di reciproco riconoscimento).

#### ***3.1.1. Coesistenza di convenzioni di assistenza giudiziaria con strumenti di reciproco riconoscimento***

Nel primo strumento con cui è stato attuato il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale - la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - il Consiglio ha deciso di sostituire gli strumenti esistenti con quello nuovo, il che ha portato alla cessazione delle procedure di estradizione tra Stati membri dell'UE e alla loro sostituzione con il mandato d'arresto europeo (MAE). Alle autorità giudiziarie non veniva offerta la facoltà di scegliere tra la procedura di estradizione o il MAE. L'unica possibilità a loro disposizione per ottenere la consegna di una persona era l'emissione di un MAE. Questo, insieme ai miglioramenti apportati dal nuovo regime, ha contribuito al successo del MAE, al quale è stato fatto ampio ricorso sin dalla sua introduzione.

Per quanto riguarda l'acquisizione di prove è stata tuttavia scelta una soluzione diversa.

In questo settore l'assistenza giudiziaria tradizionale e il reciproco riconoscimento coesistono, il che implica che l'autorità di emissione / richiedente può decidere se far ricorso all'assistenza giudiziaria o al reciproco riconoscimento, con applicazione di norme diverse e, talvolta, autorità competenti diverse.

Tale coesistenza è stata preferita in quanto il MER copre solo parte dell'acquisizione delle prove. Il magistrato deve poter far ricorso all'assistenza giudiziaria tradizionale se, per esempio, intende far rientrare nella stessa richiesta prove non coperte dal MER o se ritiene che in singoli casi ciò agevoli il trattamento della richiesta.

Lo stesso caso può pertanto rientrare in un regime o nell'altro a seconda della scelta operata dall'autorità di emissione, che ha conseguenze sulle condizioni sostanziali da applicare nella fattispecie. Ci si può interrogare sulla giustificazione del ricorso ad un regime in un caso mentre in un altro caso analogo l'autorità di emissione può optare per un regime diverso.

La coesistenza di entrambi i regimi ha inoltre la conseguenza di aggiungere un nuovo strato al complesso di strumenti internazionali in questo settore.

### **3.1.2. Complessità del nuovo quadro giuridico**

Oltre alla frammentazione del quadro giuridico, gli strumenti di reciproco riconoscimento adottati finora nel settore dell'acquisizione di prove si sono rivelati piuttosto complessi. In primo luogo, la decisione quadro del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio è considerata troppo complicata dagli operatori del settore ed è raramente utilizzata nella pratica<sup>1</sup>. In secondo luogo, il mandato europeo di ricerca delle prove, pur non essendo ancora applicabile nella pratica, è considerato uno strumento debole che probabilmente causerà vari problemi, in particolare per via del suo ambito di applicazione troppo limitato.

Il MER è oggetto di un giudizio del tutto negativo in quanto, per via del suo ambito di applicazione limitato, complica la cooperazione anziché semplificarla. Ha creato un regime più complicato del regime di assistenza giudiziaria. Mentre le rogatorie sono caratterizzate dalla loro flessibilità, il MER è considerato formalistico e rigido.

Per esempio, la procedura di convalida prevista all'articolo 11, paragrafo 5, pur essendo conforme all'obiettivo della "giudiziarizzazione" del processo, ha l'inconveniente di aggiungere una fase procedurale supplementare in alcuni Stati membri in cui le autorità giudiziarie non sono necessariamente competenti nella fase della raccolta delle prove.

---

<sup>1</sup> *Risposte al questionario sulla valutazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale*, Rete giudiziaria europea, doc. 5684/09 EJM 6 COPEN 3, del 26 gennaio 2009, pag. 6.

Il fatto che il MER riguardi solo le prove e non gli atti è un elemento di complessità. Il MER si applica solo alle prove preesistenti (cfr. articolo 4, paragrafo 1). La scelta dell'atto d'indagine è lasciata all'autorità di esecuzione, sebbene questa autorità, che non è incaricata dell'intero fascicolo, non possieda necessariamente una conoscenza sufficiente degli elementi del caso per valutare correttamente la migliore scelta da effettuare.

Tale complessità è aggravata da fatto che questo nuovo strumento si applica solo ad alcuni tipi di atti. È previsto esplicitamente che il MER non può essere emesso per (cfr. articolo 4, paragrafo 2):

- a) condurre interrogatori, raccogliere dichiarazioni o avviare altri tipi di audizioni di indiziati, testimoni, periti o di qualsiasi altra parte;
- b) procedere ad accertamenti corporali o prelevare materiale biologico o dati biometrici direttamente dal corpo di una persona, ivi compresi campioni di DNA o impronte digitali;
- c) acquisire informazioni in tempo reale, ad esempio attraverso l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell'indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari;
- d) condurre analisi di oggetti, documenti o dati esistenti;
- e) ottenere dati sulle comunicazioni conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

Di fatto, gli unici atti d'indagine contemplati sono le operazioni di perquisizione e sequestro e le ingiunzioni di consegna.

Con il MER sono stati inoltre introdotti nuovi motivi di rifiuto, come il principio di territorialità, che erano previsti dal sistema dell'estradizione e non si applicavano più nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia di ricerca delle prove.

Data la complessità del nuovo quadro giuridico, è probabile che nella pratica il MER sarà utilizzato solo in pochi casi e che quando lo sarà sorgeranno difficoltà dovute alla mancanza di esperienza. È anche per questo motivo che gli operatori del settore considerano il MER un esempio da non seguire<sup>1</sup>. Più in generale, tale situazione è problematica a causa sia dell'onere di lavoro per i magistrati sia dell'effetto sulla loro fiducia nel diritto europeo.

---

<sup>1</sup> G. Vernimmen -Van Tiggelen e Laura Surano, "*Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union*" (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), Institut d'Études Européennes, Université Libre de Bruxelles, Rete accademica di diritto penale europeo (ECLAN), pag. 16.



## **3.2. Vantaggi del principio del reciproco riconoscimento**

Anche se i nuovi strumenti nel settore della ricerca delle prove hanno comportato una qualche complessità, il reciproco riconoscimento dovrebbe essere preferito al mantenimento dell'assistenza giudiziaria per via del suo valore aggiunto, in particolare per quanto riguarda "giudiziarizzazione", limitati motivi di rifiuto e termini.

### ***3.2.1. Giudiziarizzazione***

Nel regime di assistenza giudiziaria le richieste sono eseguite, in linea di principio, solo attraverso autorità centrali. Tale principio, pur essendo stato attenuato nel corso degli anni nel contesto dell'Unione europea, consente tuttora un filtro governativo.

Al contrario, il reciproco riconoscimento implica una completa "giudiziarizzazione" della procedura. Esso prevede la trasmissione diretta tra autorità giudiziarie ma non consente interventi dell'esecutivo e questa reciproca fiducia tra Stati membri porta a una semplificazione e un'accelerazione della procedura.

### ***3.2.2. Limitati motivi di rifiuto***

Il principale punto debole dell'assistenza giudiziaria è che prevede ampi motivi di rifiuto. Tali motivi possono causare una sfiducia in grado di ostacolare o perfino impedire la cooperazione e rendono possibile un alto grado di discrezionalità. La cooperazione non è di per sé obbligatoria ma è concessa tra le parti contraenti nella massima misura possibile.

Nel regime di reciproco riconoscimento, l'esecuzione della decisione straniera è obbligatoria tranne se può essere invocato uno dei motivi di rifiuto; tali motivi di rifiuto sono elencati in modo tassativo e sono limitati a motivi giuridici oggettivi per rifiutare la cooperazione. È escluso, in linea di principio, qualsiasi motivo discrezionale.

### 3.2.3. Termini

Di norma, il regime di assistenza giudiziaria non prevede obblighi legati a termini. L'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 prevede che *"gli oggetti, come anche gli originali degli inserti e dei documenti, che saranno stati trasmessi in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti il più presto possibile dalla parte richiedente alla parte richiesta, salvo che questa vi rinunci"*.

Al contrario, il regime di reciproco riconoscimento prevede termini specifici. In effetti, le decisioni quadro del Consiglio relative al MER e al MAE fissano vari termini per le richieste di esecuzione e per l'esecuzione stessa. E' necessario concentrarsi sui termini in quanto agevolano e accelerano la cooperazione giudiziaria.

Tale affermazione è esatta anche se l'inosservanza dei termini non è oggetto di vere e proprie sanzioni. Soprattutto, la fissazione di termini infonde fiducia e sicurezza all'autorità di emissione, dandole un'idea del lasso di tempo in cui la sua richiesta sarà eseguita e costringendo l'autorità di esecuzione ad informarla in caso di impossibilità di rispettare i termini.

### 3.3. Necessità di apportare soluzioni nel settore dell'acquisizione di prove

Gli operatori del settore insistono sulla necessità di apportare soluzioni nel settore dell'acquisizione di prove<sup>1</sup>. Considerati i problemi causati dall'attuale quadro giuridico, appare opportuno impostare diversamente il reciproco riconoscimento e riflettere su un ambito di applicazione che sia meno limitato di quello del MER.

---

<sup>1</sup> G. Vernimmen-Van Tiggelen e Laura Surano, *op. cit.*, pag.10.

### 3.3.1. *Impostare diversamente il reciproco riconoscimento*

Appare necessario ridurre il più possibile (se non evitare del tutto) il periodo di coesistenza tra MER e assistenza giudiziaria.

A tal fine non ci si può limitare a "rimaneggiare" il MER, per esempio attribuendogli un ambito di applicazione generale. Di fatto, la soluzione del MER è fondamentalmente viziata da un approccio inadatto per la raccolta di prove.

Un ritorno all'assistenza giudiziaria non è tuttavia auspicabile. Sul piano politico sarebbe difficile evitare l'impressione di un passo indietro<sup>1</sup>. Il trattato di Lisbona prevede inoltre chiaramente che *"la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie"* e che le misure adottate devono essere intese a *"definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria"*.

Il reciproco riconoscimento deve pertanto essere previsto in quanto presenta vantaggi per la cooperazione giudiziaria in materia penale, ma con una diversa impostazione.

I concetti generali devono essere quelli del reciproco riconoscimento insieme a miglioramenti sostanziali quali la drastica limitazione dei motivi di rifiuto, la completa "giudiziarizzazione", l'abbandono della doppia incriminabilità e la fissazione di termini. La procedura deve tuttavia continuare ad essere basata sulla flessibilità dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Affinché tale combinazione si riveli efficace, non si deve assumere come punto di partenza il reciproco riconoscimento quale descritta dagli strumenti esistenti. Il processo deve essere invertito per partire dall'attuale sistema di assistenza giudiziaria e muovere verso un reciproco riconoscimento efficiente e flessibile, nella forma in cui emerge dalla convenzione di assistenza giudiziaria del 1959 e dalla convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, e il ricorso a strumenti pratici come la rete giudiziaria europea.

---

<sup>1</sup> Relazione nazionale belga su *"Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union"*, *op. cit.*, pag. 29.

### ***3.3.2. Ambito di applicazione proposto per il nuovo quadro giuridico***

Come rilevato in precedenza, il principale problema del MER è il suo ambito di applicazione troppo limitato. Un ambito di applicazione completamente generalizzato sarebbe la soluzione ideale in un'ottica di semplificazione. Tale soluzione permetterebbe di evitare l'attuale giudizio negativo sul MER consentendo al magistrato di far rientrare in un'unica richiesta i provvedimenti di perquisizione (compresi nel MER) e le dichiarazioni di persone presenti sul luogo della perquisizione (escluse dal MER).

Sarebbe tuttavia sbagliato applicare le stesse norme a tutti gli atti d'indagine, i quali possono essere di carattere molto diverso. Si dovrebbe mantenere l'attuale flessibilità per gli atti più sensibili.

### ***3.3.3. Finalità del nuovo quadro giuridico: gli atti da eseguire e non le prove da acquisire***

Le rogatorie riguardano atti d'indagine che permettono l'acquisizione di prove. Il MER, tuttavia, riguarda le prove e non gli atti cui far ricorso per acquisirle. Esso presuppone che l'autorità di emissione conosca già l'elemento di prova ricercato. La scelta degli atti d'indagine è lasciata all'autorità di esecuzione. Tale approccio è problematico in quanto non è pienamente conforme al principio del reciproco riconoscimento, dato che la decisione giudiziaria nazionale da eseguire riguarda un atto e non un elemento di prova, e lascia all'autorità di esecuzione la valutazione della "proporzionalità" dell'atto richiesto.

Va tuttavia rilevato che le rogatorie possono facilmente comprendere l'atto in quanto i motivi di rifiuto sono tali da lasciare ampia discrezionalità all'autorità destinataria della richiesta.

#### 4. OBIETTIVI

L'obiettivo generale è di **migliorare la ricerca della verità nei procedimenti penali** con una dimensione transnazionale. Questo obiettivo generale contribuirà alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La necessità di migliorare la ricerca della verità nei procedimenti penali mette costantemente alla prova l'efficienza e la qualità dei sistemi di giustizia penale. È essenziale per la prevenzione e repressione della criminalità nonché per la tutela dell'imputato. Più in generale, si tratta di un elemento importante per rafforzare la fiducia dei cittadini nel loro sistema nazionale e nel quadro UE, in particolare la fiducia nella capacità del sistema di prevenire la criminalità e di sanzionare gli autori di reato nonché nel fatto che le persone ingiustamente accusate saranno dichiarate innocenti.

L'obiettivo generale si compone di obiettivi più specifici rilevanti per lo strumento in esame.

1. Accelerare la procedura: la rapida risoluzione dei casi penali è essenziale sia per l'efficienza sia per la qualità del sistema. La corretta amministrazione della giustizia richiede tempo, ma vanno evitati inutili ritardi in quanto hanno un effetto negativo sulla qualità delle prove. Ogni imputato ha inoltre diritto ad un giudizio in tempi ragionevoli.
2. Assicurare l'ammissibilità delle prove: le prove possono essere utili alla risoluzione di un caso solo se sono ammissibili in giudizio. La raccolta di prove in un altro Stato pone problemi specifici al riguardo, dato che le regole che disciplinano l'ammissibilità e la raccolta delle prove sono spesso diverse nello Stato richiedente/di emissione e nello Stato richiesto/di esecuzione.
3. Semplificare la procedura: visto l'aumento dei casi transnazionali nell'UE, è importante che i magistrati di tutta l'UE possano cooperare attraverso procedure semplici. I requisiti procedurali dovrebbero essere limitati allo stretto necessario, dato che oneri eccessivi tendono a scoraggiare le autorità giudiziarie dal cooperare tra loro.
4. Mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti processuali: il fatto che un caso comporti o meno la raccolta di prove in un altro Stato membro non dovrebbe pregiudicare le garanzie a tutela degli interessati, in particolare il diritto a un giusto processo.

5. Ridurre i costi finanziari.
6. Accrescere la reciproca fiducia e cooperazione tra gli Stati membri.
7. Preservare le peculiarità dei sistemi nazionali e la loro cultura giuridica: quello dell'acquisizione delle prove è uno dei settori in cui esistono grandi differenze tra i sistemi nazionali e queste differenze sono spesso profondamente radicate nella cultura giuridica e nella storia dello Stato membro interessato. È essenziale migliorare la cooperazione nel settore dell'acquisizione delle prove mantenendo gli aspetti e le differenze fondamentali dei sistemi nazionali.

## **5. OPZIONI POLITICHE PER RISOLVERE IL PROBLEMA**

### **Opzione A: nessun nuovo intervento nell'Unione europea**

Secondo questa opzione l'UE non procederebbe a nuovi interventi (legislazione, strumenti non legislativi, sostegno finanziario) per affrontare il problema in esame. L'attuale regime giuridico verrebbe mantenuto e, come menzionato sopra, gli strumenti di reciproco riconoscimento continuerebbero a coesistere con quelli basati sull'assistenza giudiziaria. In tal caso, gli operatori del settore avrebbero l'obbligo di avvalersi di diversi tipi di strumenti per diversi aspetti dello stesso caso (per esempio, un MER per acquisire documenti e una domanda di assistenza giudiziaria per acquisire prove testimoniali). Poiché non è obbligatorio applicare gli strumenti di reciproco riconoscimento, sussiste la possibilità che gli operatori del settore si avvalgano soltanto degli strumenti di assistenza giudiziaria<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ciò si è già verificato con la decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro ed è probabile che si verifichi anche per il MER.

## **Opzione B: adottare misure non legislative**

Secondo questa opzione l'UE non procederebbe ad interventi legislativi, ma adotterebbe misure non legislative per:

- sensibilizzare sulla tematica, ad esempio impartendo una formazione agli operatori del settore;
- migliorare la comprensione reciproca, ad esempio elaborando un manuale o schede nazionali;
- assicurare la corretta applicazione degli strumenti di reciproco riconoscimento, ad esempio istituendo un sistema di valutazione.

Questa opzione manterrebbe l'attuale situazione giuridica in cui gli operatori del settore devono ricorrere ad una molteplicità di strumenti di cooperazione per ottenere prove da altri Stati membri.

## **Opzione C: abrogare la decisione quadro relativa al MER (ritorno all'assistenza giudiziaria)**

Secondo questa opzione l'UE abrogerebbe i vigenti strumenti basati sul reciproco riconoscimento nel settore dell'acquisizione delle prove, segnatamente la DQ relativa al MER. La cooperazione in questo settore verrebbe disciplinata all'interno dell'Unione europea dai vigenti strumenti di assistenza giudiziaria (la Convenzione europea del 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa e relativi protocolli, la convenzione di Schengen del 1990 e la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e relativo protocollo).

I vigenti strumenti basati sul reciproco riconoscimento non sono soddisfacenti e sono stati accusati di introdurre a volte ulteriori difficoltà rispetto all'assistenza giudiziaria. Per esempio, la DQ relativa al MER è applicabile soltanto a taluni tipi di prove (prove che esistono già e che sono direttamente disponibili), ha introdotto nuovi motivi di rifiuto (quali la territorialità) ed è più formalistica (procedura di convalida). Questa opzione reintrodurrebbe l'assistenza giudiziaria quale regime giuridico per la cooperazione tra gli Stati membri.

## **Opzione D: nuovo intervento legislativo nell'Unione europea**

Secondo questa opzione l'UE migliorerebbe ulteriormente il quadro giuridico esistente basato sul principio del reciproco riconoscimento, consentendo una più rapida ed efficace cooperazione. I vantaggi principali del riconoscimento reciproco sono:

- la standardizzazione (utilizzo di un solo modulo che non richiede un'ulteriore traduzione);
- termini fissi per il riconoscimento e l'esecuzione della domanda;
- garanzie minime;
- limitati motivi di rifiuto.

### ***Opzione D.1.: limitato miglioramento del MER (MER II)***

Questa opzione consentirebbe di integrare i vigenti strumenti di riconoscimento reciproco, segnatamente la DQ relativa al MER. L'adozione di un nuovo strumento (MER II) comprenderebbe tutti i tipi di prove.

Questo quadro giuridico migliorato si sostituirebbe al regime di assistenza giudiziaria all'interno dell'Unione europea.

### ***Opzione D.2.: sostituire tutti i vigenti strumenti con un OEI avente una portata globale***

Questa opzione prevede l'adozione di un nuovo strumento giuridico (l'"ordine europeo di indagine") che fornirebbe una sola base giuridica per il compimento di tutti i tipi di atti d'indagine in tutta l'Unione europea, in sostituzione di tutti i vigenti strumenti (sia di assistenza giudiziaria, sia di riconoscimento reciproco).

Visti i punti deboli dei vigenti strumenti di riconoscimento reciproco di cui sopra, l'OIE consentirebbe un nuovo approccio basato sul riconoscimento reciproco, incentrato sull'atto cui dare esecuzione piuttosto che sulla prova da acquisire. L'OIE limiterebbe inoltre drasticamente i motivi di rifiuto e introdurrebbe termini specifici. Per quanto concerne gli atti più sensibili, l'OIE manterrebbe la flessibilità dell'assistenza giudiziaria.



L'OIE offrirebbe inoltre un'unica base giuridica che accrescerebbe la certezza giuridica del sistema complessivo e renderebbe il sistema meno gravoso per gli operatori del settore.

## 6. ANALISI D'IMPATTO

L'impatto di ciascuna opzione politica è misurato qui di seguito in funzione del grado di influenza che avrebbe su questioni specifiche rientranti nell'ambito dei **diritti economici, sociali e fondamentali**. L'obiettivo di questa analisi è di fornire informazioni chiare che consentano di raffrontare le opzioni tra di esse e rispetto allo status quo e di ordinarle rispetto agli obiettivi individuati.

L'*impatto economico* è rappresentato dai costi derivanti dall'attuazione della politica (ad esempio costi legati alle persone e alle infrastrutture, cofinanziamento di progetti, costi legati all'esecuzione...). In tale ambito, occorrerebbe dedicare attenzione alle possibili conseguenze della proposta sulla spesa pubblica, ma anche ai vantaggi dell'intervento nel medio e nel lungo termine.

L'*impatto sociale* è principalmente valutato in termini di buona amministrazione della giustizia (impatto sulle responsabilità della pubblica amministrazione), fiducia dei cittadini nel loro Stato e nelle istituzioni europee per combattere la criminalità e mantenere la sicurezza e, infine, il livello di soddisfazione degli operatori del settore rispetto alle loro aspettative.

L'impatto sui **diritti fondamentali** deve anch'esso essere esaminato a motivo della compatibilità necessaria dell'intervento dell'UE con la Carta dei diritti fondamentali. Anche se tutte le opzioni politiche descritte qui di seguito rispettano i diritti fondamentali, talune di esse avranno tuttavia un impatto positivo o negativo su determinati diritti, così identificati nella valutazione:

- il diritto alla sicurezza e alla libertà (capo II: libertà);
- il diritto ad una buona amministrazione (capo V : diritti dei cittadini).

Legenda dei simboli: "-" indica i costi e "+" i vantaggi"

bassa intensità	- / +
media intensità	-- / ++
alta intensità	--- / +++
nessun impatto	0

### **6.1. Opzione politica A: nessun nuovo intervento nell'Unione europea**

Questa opzione non consentirebbe di affrontare il problema in esame e non porterà ad una semplificazione delle procedure necessaria per una buona amministrazione della giustizia e richiesta dalle autorità giudiziarie<sup>1</sup>. Non si prevede che questa opzione produca effetti positivi, anzi è piuttosto vero il contrario. Gli sviluppi attuali in cui si ravvisano una maggiore confusione e complessità hanno rallentato il miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale basata sul riconoscimento reciproco nell'UE e la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Come già menzionato, il primo punto di critica riguarda la frammentazione e la complessità di vari strumenti basati sul riconoscimento reciproco. Con la messa in pratica della DQ relativa al MER nel 2011, questa situazione non potrà che aggravarsi. Se l'introduzione del principio del riconoscimento reciproco nel settore dell'estradizione, ossia il mandato di arresto europeo, ha rappresentato un successo, non si può affermare altrettanto nel caso dell'acquisizione delle prove. La differenza tra i due summenzionati casi può essere ricondotta al fatto che, per quanto concerne l'estradizione, il sistema del riconoscimento reciproco ha completamente sostituito quello dell'assistenza giudiziaria. Questi due sistemi continueranno invece a coesistere nel settore dell'acquisizione delle prove: l'autorità di emissione/richiedente può a volte scegliere di avvalersi dell'assistenza giudiziaria o del reciproco riconoscimento, per i quali vigono norme diverse con,

---

<sup>1</sup> Relazione generale sul seminario dedicato alla cooperazione giudiziaria, dalle aspettative degli operatori del settore alla politica legislativa dell'Unione (nel decimo anniversario della rete giudiziaria europea) doc. 5682/09 EJM 5 COPEN 16.

talvolta, autorità competenti diverse. La frammentazione aumenterà in quanto il MER comprende solo una parte dei tipi di prove e coesiste con gli strumenti basati sull'assistenza giudiziaria. In tal caso, gli operatori del settore si avvarrebbero di diversi tipi di strumenti per diversi aspetti dello stesso caso, per esempio, un MER per acquisire documenti e una richiesta di assistenza giudiziaria per acquisire prove testimoniali. Poiché sussiste la possibilità di avvalersi dell'assistenza giudiziaria per ottenere oggetti, documenti o dati rientranti nell'ambito di applicazione della DQ relativa al MER se fanno parte di una più ampia richiesta di assistenza oppure se l'autorità di emissione ritiene che nel caso specifico ciò possa facilitare la cooperazione con lo Stato di esecuzione (articolo 21 della DQ relativa al MER), c'è da temere che essa non sia mai utilizzata dagli operatori del settore, come è già il caso per la decisione quadro sui provvedimenti di blocco o di sequestro<sup>1</sup>. Inoltre, tale situazione, che deve assolutamente essere evitata, indebolirà ulteriormente la fiducia dei cittadini nella capacità dei loro Stati membri e delle istituzioni europee di adottare misure appropriate per migliorare la sicurezza.

L'opzione in esame non presenta effetti economici visibili o misurabili, ma nel medio e lungo termine, questa opzione "status quo" comporterebbe un impatto economico negativo a causa della riorganizzazione delle autorità giudiziarie dei vari Stati membri e una perdita di tempo e mezzi dovuta all'attuazione della DQ relativa al MER, mentre avrebbe dovuto tradursi in una cooperazione giudiziaria in materia penale più rapida e più efficace<sup>2</sup>.

In termini di impatti sociali, questa opzione potrebbe portare, nel tempo, ad una perdita di fiducia tra gli Stati membri dell'UE, che potrebbe portare a sua volta allo sviluppo di pratiche diverse ai fini dell'acquisizione delle prove. Questo sviluppo andrebbe in senso opposto all'obiettivo dell'Unione europea.

Infine, l'impatto sui diritti fondamentali è negativo. A motivo delle molteplici difficoltà illustrate sopra, l'assenza di un intervento teso a migliorare la situazione attuale metterà a repentaglio il diritto del cittadino ad una buona amministrazione, nonché alla sicurezza e alla libertà, considerato che la disorganizzazione delle autorità competenti inciderà sull'efficacia della lotta alla criminalità e, di conseguenza, sul diritto dei cittadini di vivere in una società con un elevato standard di sicurezza.

---

<sup>1</sup> Cfr. le risposte al questionario della Rete giudiziaria europea, *op. cit.*

<sup>2</sup> COM(2003) 688 def., pag. 2.

## 6.2. Opzione politica B: intervento non legislativo

Questa opzione politica, che riguarda soltanto le misure non legislative, non ha un impatto economico misurabile con precisione. Circa l'adozione di raccomandazioni, non è facile quantificare l'impatto economico sul bilancio nazionale, in quanto ciò dipende interamente dai metodi adottati dai singoli Stati membri per rispettarle. Tuttavia, con ogni probabilità i costi finanziari dell'introduzione di questo tipo di misure saranno moderati.

Questa opzione potrebbe avere un certo impatto sociale, in quanto vi sarebbe uno specifico miglioramento nella pratica della cooperazione giudiziaria in seguito all'attuazione della DQ relativa al MER. Possibili misure non legislative sono le formazioni o l'elaborazione di un manuale o di schede nazionali.

L'impatto sui diritti fondamentali è di difficile valutazione. In effetti, se si prevedono miglioramenti con l'adozione di misure non legislative, permangono incertezze quanto all'impatto positivo reale sui diritti fondamentali.

→ *Impatto positivo:*

Le misure non legislative, quali la formazione rivolta alle autorità giudiziarie o l'elaborazione di un manuale o schede nazionali potrebbero comportare visibili miglioramenti. In questo campo, potrebbe rivelarsi estremamente interessante per gli operatori del settore conoscere le procedure applicabili in ciascuno Stato membro per ogni tipo di prova. L'elaborazione di schede nazionali o di un manuale potrebbe certamente agevolare il lavoro delle autorità giudiziarie. Non perderebbero più tempo, ogni volta, per risalire alle procedure seguite dallo Stato membro richiesto. L'elaborazione di schede nazionali potrebbe anche portare con sé l'effetto di spronare gli Stati membri a riflettere sulle proprie pratiche nazionali e ad armonizzarle.

Lo scambio di migliori pratiche e l'adozione di raccomandazioni sono altre vie per raggiungere tra le autorità competenti dell'UE, un certo livello di armonizzazione delle procedure per ogni tipo di prova.

→ *Impatto negativo:*

L'elaborazione di un manuale, come si è già visto per il manuale MAE, è un lavoro impegnativo. Affinché sia utile e pratico, occorre limitarne la complessità, garantendone nel contempo la completezza. Poiché ciascuno Stato membro avrà pratiche interne e che possono evolvere, questo tipo di manuale potrebbe non soddisfare le aspettative degli operatori del settore.

Le schede nazionali richiedono un buon coordinamento tra le sedi competenti di ciascuno Stato membro, in quanto le pratiche interne di uno Stato membro possono variare in funzione dell'autorità competente per il caso. Altrimenti le schede nazionali perderebbero la loro utilità. Inoltre, l'aggiornamento di tali schede nazionali è molto gravoso e richiede un'attenzione periodica degli Stati membri. Della difficoltà del lavoro di aggiornamento si è già avuta la prova con la scheda belga della rete giudiziaria europea. Infine, le misure non legislative, quali le raccomandazioni sono in generale poco attuate. Il livello di osservanza dipende soltanto dalla buona volontà di ciascuno Stato membro.

L'obiettivo dell'ulteriore miglioramento del vigente quadro giuridico non può essere conseguito con questa opzione. I modesti vantaggi che essa presenta non sono sufficienti per evitare i disagi e la confusione previsti dopo la messa in pratica della DQ relativa al MER.

### **6.3. Opzione politica C: abrogare la DQ relativa al MER (ritornare all'assistenza giudiziaria)**

Secondo questa opzione l'UE abrogerebbe i vigenti strumenti di riconoscimento reciproco applicabili nel settore dell'acquisizione delle prove, segnatamente la DQ relativa al MER.

Questa opzione presenta un sostanziale impatto economico. L'attuazione della DQ relativa al MER (data ultima: 19 gennaio 2011) verrebbe sospesa dagli Stati membri, con conseguente riduzione dei costi e del lavoro amministrativo. La situazione rimarrebbe invariata e continuerebbe a funzionare

allo stesso modo. Tuttavia, come spiegato nella relazione che introduce la proposta della Commissione relativa al MER<sup>1</sup>, l'attuale situazione non è soddisfacente ed è necessario un miglioramento del quadro giuridico. La cooperazione nel settore dell'acquisizione di prove è lenta ed inefficace in quanto si avvale delle procedure tradizionali di assistenza giudiziaria, nonostante i miglioramenti apportati con la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e relativo protocollo del 2001. Anche le differenze tra legislazioni nazionali costituiscono un ostacolo ad una buona cooperazione. Pertanto, nel medio e lungo termine, l'assenza di miglioramento del quadro giuridico produrrà un impatto negativo avvertibile.

Il ritorno all'assistenza giudiziaria avrebbe un impatto sociale importante. Con la recente entrata in vigore del trattato di Lisbona e la nuova adozione del programma di Stoccolma, che contemplano entrambi il principio del reciproco riconoscimento, il segnale lanciato ai cittadini e agli operatori del settore sarebbe fortemente contraddittorio e non risponderebbe al mandato politico conferito dal Consiglio europeo del dicembre 2009.

L'impatto sui diritti fondamentali è di difficile valutazione, non si verificherà lo scenario dell'ultracomplexità, ma la fragilità dell'attuale situazione permarrà, né l'abrogazione della DQ relativa al MER apporterà un miglioramento al riguardo.

→ *Impatto positivo:*

Lasciare tutto immutato ha un impatto positivo in quanto le procedure di acquisizione delle prove non saranno rese più complesse dall'attuazione della DQ relativa a MER. Le norme consolidate continuerebbero ad applicarsi e questa "rinascita" dell'MLA presenterebbe vantaggi significativi offrendo un quadro generale che consente una cooperazione flessibile ad ampio raggio se vi è la disponibilità da parte delle autorità interessate; l'MLA è inoltre applicabile a tutti gli atti d'indagine senza che vengano richieste prove preesistenti in quanto tali.

---

<sup>1</sup> COM(2003) 688 def., pag. 4, punto 15 e seguenti.

→ *Impatto negativo:*

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona sancisce l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria sulla base del principio del riconoscimento reciproco. Il programma di Stoccolma contempla l'abrogazione della DQ relativa al MER e invita a sostituirla con uno strumento globale basato sul riconoscimento reciproco. Questo importante invito politico rende difficile l'abrogazione della DQ relativa al MER se non si deposita simultaneamente uno strumento globale sull'acquisizione delle prove.

Il ritorno all'assistenza giudiziaria tradizionale nella sua forma originaria non appare opportuna.

Inoltre, l'MLA presenta taluni importanti punti deboli:

- la presenza di numerosi motivi di rifiuto, principalmente questioni attinenti all'"ordine pubblico", con conseguente sentimento di "sfiducia" o di "mancanza di volontà" che ostacola o rende persino impossibile la cooperazione;
- la possibilità di un filtro governativo, anche se non viene praticamente mai utilizzato nella pratica;
- l'assenza di termini fissi;
- il requisito della doppia incriminabilità. ammesso per i provvedimenti di perquisizione e sequestro (e, per estensione, per le misure coercitive).

Nella relazione che introduce la proposta relativa al MER, la Commissione ha altresì sottolineato che in questo campo sono necessari taluni miglioramenti e ha ricordato le conclusioni del primo ciclo di valutazioni riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale <sup>1</sup> susseguenti alle osservazioni e critiche giunte da varie fonti.

#### **6.4. Opzione politica D: nuovo intervento legislativo**

##### ***Opzione D.1.: limitato miglioramento del MER (MER II):***

Questa opzione politica mira ad integrare l'attuale DQ relativa al MER e ad includere tutti i tipi di prove nel suo ambito di applicazione.

---

<sup>1</sup> GU C 216 dell'1.8.2001.

L'impatto economico è significativo: il miglioramento sostanziale apportato da questa opzione al funzionamento della cooperazione tra gli Stati membri per l'acquisizione di prove imporrà nella fase iniziale di attuazione maggiori oneri finanziari. In effetti, la formazione rivolta alle autorità competenti e la riorganizzazione delle stesse nelle primissime fasi del processo di attuazione richiederanno un investimento. D'altro canto, nel medio e lungo termine, ci si può attendere che le procedure per ottenere prove in altri paesi saranno più rapide e meno gravose e che, di conseguenza, i tempi del procedimento penale saranno più brevi. I vantaggi economici supereranno presumibilmente di gran lunga i costi previsti.

Per quanto concerne gli aspetti sociali e i diritti fondamentali, questa opzione avrebbe un impatto positivo. La semplificazione del quadro giuridico porterebbe ad un miglioramento dell'amministrazione della giustizia e rafforzerebbe la fiducia dei cittadini e degli operatori del settore nella capacità del loro Stato e delle istituzioni europee di combattere la criminalità.

→ *Impatto positivo:*

La decisione quadro relativa al MER costituisce un punto di partenza per riunire tutti i tipi di prove in un regime giuridico unico. Un altro effetto positivo è rappresentato dall'unificazione del quadro giuridico e dalla conseguente semplificazione delle procedure basate soltanto sul principio del riconoscimento reciproco.

→ *Impatto negativo:*

La DQ relativa al MER è stata oggetto di critiche. La negoziazione di questo strumento è stata lunga e ardua. Lo strumento contiene talune disposizioni complesse rispetto ad altri strumenti di reciproco riconoscimento (procedura di convalida) e vi è un certo regresso rispetto agli strumenti dell'assistenza giudiziaria (introduzione della clausola di territorialità). Sussiste il rischio non trascurabile che le difficoltà incontrate nei negoziati riguardanti il MER I si verifichino nuovamente o aumentino durante i negoziati riguardanti il MER II. Con ogni probabilità gli Stati membri che hanno ottenuto accordi/deroghe per quanto concerne il MER I, che comprendono solo tipi di prove semplici, chiederanno gli stessi accordi/le stesse deroghe per le misure più sensibili rientranti nel MER II (perizie, intercettazioni di telecomunicazioni...). Qualora si scelga questa opzione politica, il periodo transitorio (dall'attuazione del MER I nel gennaio del 2011 all'attuazione integrale del MER II) sarà un periodo estremamente difficile, e si può temere che non si attendano né un reale



progresso, né una semplificazione. Infine, se il MER II si limiterà ad integrare e non a sostituire del tutto il MER I, il rischio di frammentazione del quadro giuridico non verrà risolto, pur essendo un aspetto importante per gli operatori del settore. Si dovranno continuare ad inviare domande multiple in funzione della natura dell'atto richiesto.

***Opzione D.2.: sostituire tutti i vigenti strumenti con un OEI avente una portata globale***

Questa opzione prevede l'adozione di un nuovo strumento giuridico (l'"ordine europeo di indagine") con un'unica base giuridica per il compimento di tutti i tipi di atti d'indagine in tutta l'Unione europea, in sostituzione di tutti i vigenti strumenti (di assistenza giudiziaria e di riconoscimento reciproco).

Questa opzione politica produce un importante impatto economico: la sostituzione di tutti i vigenti strumenti farà gravare, nella fase iniziale dell'attuazione, un onere finanziario maggiore sul funzionamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'acquisizione delle prove. In effetti, gli operatori del settore dovranno attuare un nuovo quadro giuridico e riceveranno un'apposita formazione a tal fine. La riorganizzazione nelle primissime fasi dell'attuazione comporterà dei costi, ma, a fronte di ciò, procedure più semplici, più rapide e coerenti per l'acquisizione di prove sostituiranno l'attuale più complesso quadro. I vantaggi economici nel medio e lungo termine, grazie ad una cooperazione agile tra gli Stati membri e a procedimenti penali più brevi, supereranno con ogni probabilità di gran lunga i costi.

Per quanto concerne gli aspetti sociali e i diritti fondamentali, questa opzione avrebbe un impatto positivo. Il quadro giuridico unico risponderà alla richiesta degli operatori del settore. Verrà inoltre incontro alla volontà dei cittadini di essere protetti e di combattere la criminalità. Infine, la capacità degli Stati membri e delle istituzioni europee di valutare le proprie politiche e i propri strumenti e, se del caso, di modificarli, può essere vista come un segno di maturità e di buona gestione.

→ *Impatto positivo:*

Anzitutto, la sostituzione del vigente regime giuridico per l'acquisizione di prove penali con uno strumento unico basato sul principio del riconoscimento reciproco e comprendente tutti i tipi di prove è presentata come la soluzione più efficace per semplificare il quadro giuridico nel settore dell'acquisizione delle prove.

Ripartire nuovamente da zero avrà un effetto positivo in quanto gli Stati membri non saranno vincolati a accordi o deroghe preesistenti nella materia che ci interessa.

Questa opzione potrebbe rispondere alle critiche formulate sia contro l'assistenza giudiziaria, sia contro il riconoscimento reciproco nel MER:

- MLA: numerosi motivi di rifiuto, possibilità di filtro governativo, nessun obbligo in ordine ai termini per l'esecuzione della domanda, nessun modulo standard da utilizzare, requisito della doppia incriminabilità ammesso per i provvedimenti di perquisizione e sequestro
- MER: campo di applicazione molto limitato, regresso e numerosi motivi di rifiuto.

Infine, occorre rilevare che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporterà anche una nuova procedura di voto in seno al Consiglio (maggioranza qualificata) e sarà pertanto più difficile per un solo Stato membro imporre deroghe.

→ *Impatto negativo:*

Un unico strumento giuridico ha senso soltanto se offre un valore aggiunto rispetto alle vigenti convenzioni e decisioni quadro e se effettivamente consente di conseguire l'obiettivo di un unico ed efficace strumento per l'acquisizione di prove. Ma occorre essere realistici: il processo di negoziato della DQ relativa al MER è stato lungo e arduo ed è probabile che questo scenario si ripeta anche per la procedura di adozione di questo nuovo strumento. Taluni Stati membri chiederanno probabilmente di mantenere gli accordi/le deroghe già adottati in precedenti strumenti di riconoscimento reciproco e questo ridurrà l'efficacia del nuovo strumento.

## 7. ESAME COMPARATIVO DELLE OPZIONI

### 7.1. Tabella riassuntiva costi-vantaggi

Costi (-)/vantaggi (+)

Opzione politica	Impatto economico	Impatto sociale	Impatto sui diritti fondamentali
A	negativo: - (a medio/lungo termine) positivo: 0	negativo: - positivo: 0	negativo: --- positivo: 0
B	negativo: - positivo: +	negativo: - positivo: +	negativo: - positivo: +
C	negativo: - positivo: ++	negativo: -- positivo: 0	negativo: -- positivo: +
D1	negativo: -- positivo: ++	negativo: 0 positivo: ++	negativo: 0 positivo: ++
D2	negativo: -- positivo: +++	negativo: 0 positivo: +++	negativo: 0 positivo: +++

### 7.2. Vantaggi e svantaggi delle varie opzioni politiche

Opzione politica	Vantaggi	Svantaggi
A	Nessun vantaggio.	Nessun miglioramento rispetto alla situazione attuale. Mantenimento di un quadro giuridico complesso. Rischio di non applicazione della DQ relativa al MER. Non viene data alcuna risposta alle aspettative degli operatori del settore.
B	Attesi alcuni miglioramenti nella pratica.	L'elaborazione di un manuale sulle prassi suscettibili di modifica è un esercizio lungo (e forse inutile). Si prevede un'attuazione molto ridotta delle raccomandazioni. Non viene data alcuna risposta alle aspettative degli operatori del settore.

C	<p>Si evita l'eccessiva complessificazione in materia di acquisizione delle prove.</p> <p>Ritorno a prassi già conosciute.</p>	<p>Il ritorno all'assistenza giudiziaria è un segnale politico negativo per gli operatori del settore e per i cittadini.</p> <p>Non viene dato alcun seguito al mandato politico, contemplato nel programma di Stoccolma, di proporre un nuovo strumento globale.</p> <p>Non viene data alcuna risposta alle aspettative degli operatori del settore.</p>
D1	<p>Semplificazione dell'attuale quadro giuridico (mediante la sostituzione del quadro giuridico dell'assistenza giudiziaria) - fine della coesistenza tra l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento reciproco.</p> <p>Integrazione dei vantaggi del riconoscimento reciproco.</p>	<p>Nessuna semplificazione dell'attuale quadro giuridico (poiché saranno applicabili vari strumenti di riconoscimento reciproco).</p> <p>Numerose critiche in relazione al testo di base (DQ relativa al MER I) da parte degli esperti e degli operatori del settore.</p> <p>Difficoltà a staccarsi dalle disposizioni/eccezioni acquisite nel quadro del MER I.</p> <p>Difficoltà durante il periodo transitorio.</p> <p>Non viene data alcuna risposta alle aspettative degli operatori del settore.</p>
D2	<p>Uno strumento unico per questo settore.</p> <p>Fine della coesistenza tra l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento reciproco.</p> <p>Integrazione dei vantaggi del riconoscimento reciproco.</p> <p>Viene data risposta alle aspettative degli operatori del settore.</p>	<p>Probabilità di una negoziazione difficile (difficoltà di preservare un valore aggiunto).</p>

### 7.3. Esame comparativo delle opzioni

Obiettivi	A	B	C	D1	D2
Accelerare la procedura	-	-	-	x	x
Assicurare l'ammissibilità delle prove	-	-	-	-	x
Semplificare la procedura	-	-	x	x	x
Mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti processuali	-	-	-	x	x
Ridurre i costi finanziari	-	-	-	-	x
Accrescere la reciproca fiducia e cooperazione	-	-	-	x	x
Preservare le peculiarità dei sistemi nazionali e la loro cultura giuridica	x	x	x	x	x

L'opzione A (nessuna azione) non pare opportuna, alla luce di quanto precede. L'opzione B pare insufficiente per migliorare la situazione attuale e l'opzione C presenta alcuni importanti inconvenienti sul piano politico.

Le opzioni D.1. e D.2. migliorerebbero certamente il quadro giuridico attuale, ponendo fine alla coesistenza dei due sistemi (assistenza giudiziaria e riconoscimento reciproco). I vantaggi degli strumenti di riconoscimento reciproco, quali i termini e il modulo, semplificherebbero ed accelererebbero la procedura di acquisizione delle prove in un altro Stato membro. I vantaggi economici e sociali, sopra indicati, saranno positivi, così come l'incidenza sui diritti fondamentali.

Rispetto all'opzione D.1., l'opzione D.2. è ritenuta l'opzione migliore in considerazione degli obiettivi perseguiti:

- Accelerare la procedura:
  - o termini specifici applicabili a ciascun tipo di misure;
  - o principio generale secondo cui gli atti d'indagine dovrebbero essere compiuti nello Stato membro di esecuzione con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo ("principio di assimilazione").

- Assicurare l'ammissibilità delle prove:
  - o partecipazione delle autorità di emissione all'esecuzione della misura.
- Semplificare la procedura:
  - o gli operatori del settore hanno uno strumento unico da applicare;
  - o flessibilità nell'esecuzione della misura.
- Mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali: neutra.
- Ridurre i costi finanziari: risulta dalla semplificazione e dall'accelerazione delle procedure (cfr. supra).
- Accrescere la reciproca fiducia e cooperazione: cooperazione maggiore e più automatica, pur mantenendo contatti diretti.
- Preservare le peculiarità dei sistemi nazionali e la loro cultura giuridica: una direttiva lascerebbe agli Stati membri la libertà di determinare le misure più appropriate per realizzare gli obiettivi della direttiva, tenendo conto delle peculiarità dei loro sistemi nazionali e della loro cultura giuridica. Quest'ultima sarebbe inoltre rafforzata dall'attuazione del principio del riconoscimento reciproco e dall'approccio flessibile previsto per quanto riguarda le misure più sensibili.

## **8. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE**

Al fine di valutare se e in quale misura gli obiettivi della proposta siano conseguiti, sarà utile un raffronto tra la situazione attuale (assistenza giudiziaria coesistente, in certa misura, con il riconoscimento reciproco) e la situazione nel quadro dell'applicazione del nuovo strumento.

L'attuale indisponibilità negli Stati membri di dati statistici affidabili e/o comparabili renderà difficile tale valutazione.

La prassi sviluppata in seno al Consiglio per quanto riguarda la valutazione del ricorso al mandato d'arresto europeo, pur non potendo ancora essere considerata un esercizio statistico rigoroso a livello dell'UE, mostra che la valutazione sulla base di informazioni quantitative è possibile e realmente utile. Tuttavia, la raccolta di questo tipo di informazioni nel settore delle prove è molto più complicata. Ciononostante, ci si dovrebbe adoperare per trovare soluzioni che consentano di procedere ad un raffronto tra la situazione attuale e quella futura in relazione agli obiettivi sopra menzionati.

Dovrebbero in particolare essere o divenire disponibili i seguenti indicatori annuali:

- numero di richieste di assistenza giudiziaria e numero di OEI emessi e ricevuti in ciascuno Stato membro;
- numero di richieste di assistenza giudiziaria e numero di OEI emessi che abbiano dato luogo ad esecuzione;
- numero di richieste di assistenza giudiziaria e numero di OEI emessi che abbiano dato luogo ad un rifiuto di esecuzione;
- durata media della procedura tra l'emissione/la ricezione di una richiesta di assistenza giudiziaria o di un OEI e la decisione relativa all'esecuzione;
- termine medio che intercorre tra una decisione positiva concernente l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria o dell'OEI e l'esecuzione effettiva della misura;
- durata media della procedura tra l'esecuzione di una misura sulla base della richiesta di assistenza giudiziaria o dell'OEI e la trasmissione delle prove alle autorità richiedenti/di emissione;
- numero di cause in cui le prove risultanti dall'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e di OEI sono state dichiarate inammissibili.

Tali indicatori saranno utili per valutare il conseguimento degli obiettivi 1 (accelerazione), 2 (ammissibilità) e 3 (semplificazione). Saranno necessari dati più qualitativi per quanto riguarda gli obiettivi 4 (tutelare i diritti fondamentali), 6 (accrescere la reciproca fiducia) e 7 (preservare i sistemi nazionali). Quanto all'obiettivo 5 (ridurre i costi), sarebbe necessaria una valutazione specifica.

## **9. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ, PROPORZIONALITÀ E DIRITTI FONDAMENTALI**

### **9.1. Base giuridica e mandato politico**

L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che "l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri" e l'articolo 67, paragrafo 3 stipula che "l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e di cooperazione tra forze di polizia e autorità

giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali".

L'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) (...) d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni".

Il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, afferma al punto 3.1.1. che "il Consiglio europeo ritiene che debba proseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio di riconoscimento reciproco. Gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria. È necessario un nuovo approccio che, pur ispirandosi al principio di riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria reciproca. Tale nuovo modello potrebbe essere di più ampia portata e dovrebbe contemplare quanti più tipi di prove possibile, nel rispetto delle misure interessate." Il Consiglio europeo invita a sostituire tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, con un sistema che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

## **9.2. Sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà è inteso a garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini. Esso implica che l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione<sup>1</sup>. L'acquisizione di prove, per la sua stessa natura, ha una dimensione transfrontaliera che richiede un intervento dell'UE.

---

<sup>1</sup> Articolo 5, paragrafi 1 e 3 del trattato sull'Unione europea.



### **9.3. Proporzionalità**

In relazione al principio di proporzionalità e conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 4 del TUE nonché al protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ad esso allegato, l'azione dell'Unione in questo settore si limita a quanto rigorosamente necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

Nella misura in cui l'obiettivo è l'adozione di uno strumento giuridico unico ed efficace inteso a dare esecuzione a tutti i tipi di atti d'indagine nell'intera Unione europea e a sostituire tutti i vigenti strumenti, l'"ordine europeo d'indagine" appare il mezzo più appropriato, e quindi più proporzionato, per raggiungere tale obiettivo.

### **9.4. Diritti fondamentali**

Ogni azione dell'Unione europea deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla dignità umana, alla vita e all'integrità fisica e psichica nonché il diritto ad un ricorso effettivo. Quando applicano la legislazione dell'UE, gli Stati membri devono agire in ottemperanza a tali diritti e principi, senza poter interferire con i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Come illustrato precedentemente, tutte le politiche previste rispettano i diritti fondamentali. Tuttavia, l'opzione dell'"ordine europeo d'indagine" avrà l'effetto più positivo sui diritti individuati nella presente valutazione, ossia il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto ad una buona amministrazione.

## ACRONIMI

OEI	Ordine europeo d'indagine
UE	Unione europea
DQ	Decisione quadro
MAE	Mandato d'arresto europeo
MER	Mandato europeo di ricerca delle prove
MLA	Assistenza giudiziaria
RR	Riconoscimento reciproco
SM	Stato/i membro/i



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2010 (29.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0817 (COD)**

---

**9288/10  
ADD 3**

**COPEN 117  
EUROJUST 49  
EJN 13  
PARLNAT 13  
CODEC 384**

**NOTA**

---

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale  
- Scheda finanziaria

---

Si allega per le delegazioni una scheda finanziaria riguardante l'iniziativa presentata da un gruppo di Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale.

## **SCHEMA FINANZIARIA DELLA**

### **proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale**

La direttiva proposta non prevede ulteriori oneri sul bilancio dell'Unione europea né degli Stati membri, delle amministrazioni nazionali, autorità regionali o locali.

La proposta non impone infatti la creazione di un nuovo meccanismo di finanziamento né misure che aumentino la spesa già esistente in materia.

Il quadro giuridico attuale per l'acquisizione di prove in altri Stati membri consiste di due regimi diversi: l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento reciproco; la futura applicazione della decisione quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove (nel gennaio 2011) rafforzerà la coesistenza di entrambi. L'applicazione dei regimi dipende dal tipo di prova e dalla scelta dello Stato di emissione/richiedente.

I due regimi non sono però simili; si può segnalare che alcune caratteristiche del riconoscimento reciproco avrebbero impatto positivo certo in termini di spesa per gli Stati membri.

Il passaggio ad un regime unico di riconoscimento reciproco semplificherà la procedura di raccolta delle prove e accelererà l'azione penale in generale in base agli elementi seguenti:

- **Semplificazione della procedura grazie ad un modulo standard**

La nuova proposta sarà corredata da un certificato (modulo standard) che sarà tradotto in tutte le lingue nazionali. Gli strumenti dell'assistenza giudiziaria reciproca non prevedono questo tipo di modulo; ciascuna autorità richiedente usa quindi moduli propri per l'acquisizione di prove in un altro Stato membro. Un modulo standard comporterà risparmi di tempo per tutte le autorità competenti, sia di emissione (un modulo unico e di facile uso, già testato e approvato dagli operatori del settore in altri campi come il mandato d'arresto europeo) sia di esecuzione (facile comprensione della richiesta, diversamente dalla situazione attuale a causa della varietà di moduli in uso tra gli Stati membri e a volte anche all'interno di un solo Stato membro).

- **Semplificazione delle procedure di traduzione**

Se è mantenuto l'obbligo di tradurre la richiesta in una lingua nazionale dello Stato di esecuzione - o in una lingua di sua scelta - il modulo standard è già tradotto in tutte le lingue nazionali; restano pertanto da tradurre solo brevi parti del modulo, come la descrizione dell'atto d'indagine, i motivi per emettere un ordine europeo d'indagine o i criteri relativi alle formalità e procedure. In termini di costi, comporterà sensibili risparmi di tempo e denaro, soprattutto per lo Stato di emissione, ma anche per quello di esecuzione (a volte le traduzioni sono di difficile comprensione).

- **Sveltimento della procedura**

Poiché si fissano scadenze, ci si può ragionevolmente aspettare che le procedure per l'acquisizione delle prove siano più rapide. L'attuale quadro giuridico, composto soprattutto da strumenti di assistenza giudiziaria reciproca, non prevede scadenze e l'efficienza e rapidità dell'acquisizione delle prove dipende dunque interamente dalla buona volontà dello Stato di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra, sembra ovvio che la sostituzione dell'attuale quadro giuridico con la proposta comporti economie sostanziali per gli Stati membri. Tuttavia, la stima di questi benefici sembra difficile da valutare in concreto.

Come tutte le proposte dell'UE, l'applicazione delle nuove misure ha un costo e ci vuole tempo per consentire agli interessati di assimilare le nuove regole. In effetti, una volta entrata in vigore, l'applicazione pratica della proposta richiede spesso un periodo di adattamento che ha un costo per lo Stato membro. Tuttavia, se da un lato il nuovo quadro giuridico introdotto da questa iniziativa va integrato, dall'altro l'adattamento non porrà difficoltà perché gli operatori del settore conoscono già gli aspetti generali del reciproco riconoscimento e già adoprano moduli standard, ad esempio con il mandato d'arresto europeo.

Poiché la cooperazione giudiziaria registrerà un sensibile miglioramento, è probabile che l'intensità della cooperazione tra Stati membri aumenti, il che risulterà in un aumento degli oneri per le autorità competenti che eseguono più richieste. Le conseguenze finanziarie di questa maggiorazione di oneri sarà tuttavia compensata dai benefici di una migliore azione contro la criminalità.

In effetti, come già analizzato nella scheda dettagliata, il miglioramento degli strumenti a disposizione degli operatori del settore comporta una maggiore efficienza del sistema giudiziario penale. Le economie di mezzi e di tempo possono essere ridistribuite per soddisfare altri bisogni delle autorità giudiziarie o di polizia. Una qualità di vita più elevata, in funzione del sentimento di sicurezza e dell'efficienza dello Stato nella lotta alla criminalità, si ripercuote positivamente anche sull'evoluzione della società e quindi sul bilancio dello Stato. È però sicuramente difficile calcolare quantitativamente i benefici che questo tipo di miglioramento comporta.

Infine, questa iniziativa non comporterà costi aggiuntivi per il bilancio delle istituzioni dell'Unione europea, né aumenti di costi per gli operatori economici o per i cittadini, in quanto non prevede alcuna azione pratica.

---



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 30 August 2010**

**12862/10**

---

**Interinstitutional File:  
2010/0817 (COD)**

---

**COPEN 168  
EJN 30  
EUROJUST 79  
CODEC 745**

**NOTE**

---

From :	Presidency
To :	Working Party on Cooperation in Criminal Matters
Prev. doc.	12201/10 COPEN 157 EUROJUST 68 EJN 24 CODEC 687
Subject :	Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden for a Directive of the European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order in criminal matters - Follow-up document of the meeting on 27-28 July 2010

---

**I. INTRODUCTION**

At its meeting of 27 and 28 July 2010 the Working Party on Cooperation in Criminal Matters has continued the preliminary examination of the initiative for a directive on the European Investigation Order. The discussions were carried out on the basis of the revised discussion paper issued by the Presidency (document 12201/10 COPEN 157 EUROJUST 68 EJN 24 CODEC 687).

The Presidency would like to thank delegations for their constructive approach and their valuable contributions to the discussions. The present note aims at reflecting on the outcome of the meeting and to illustrate the results of the preliminary reflections on some of the main issues concerning the proposed instrument, with a view to preparing the examination of the first Articles of the proposed Directive at the next meeting of the Working Party.

It remains clear that all delegations are still in the process of internal consultations and that a number of delegations have entered a general scrutiny reservation on the initiative.

Furthermore, the presidency will consider the suggestion of the DE delegation to request an advice of the EU Agency for Fundamental Rights on the initiative for directive.

## II. ISSUES REFERRED TO THE COUNCIL LEGAL SERVICE

Following a suggestion made by a number of delegations, the Presidency has submitted to the Council Legal Service the following two questions, with a view to obtaining a written opinion:

- Firstly, the question whether this proposal is in fact a development of the “Schengen *acquis*”<sup>1</sup>.
- Secondly, the question as to which could or would be the consequences of the replacement of the current legal framework for the cooperation with non-participating Member States.

## III. SPECIFIC ISSUES DISCUSSED

### 1. Scope

As already stated in doc. 12201/10, while delegations broadly support the idea of setting up a single legal regime for the obtaining of evidence within the EU, opinions on the actual scope of this instrument differ.

#### a) Measures covered

Discussions focused in particular on the list of investigative measures excluded from the field of application of the Directive, contained in Article 3 (2) of the draft text.

---

<sup>1</sup> See in this context, the previous CLS contributions in documents 12503/01 JUR 291 COPEN 59 and 11415/04 JUR 328 COPEN 91.



*i) The setting up of Joint Investigation Teams (Article 3 (2) (a))*

FI suggested that the Presidency should reconsider the exclusion of JIT's from the scope of the instrument. In the Presidency's view, this matter is submitted to a specific set of rules provided for in other legal instruments (see notably the Council Framework Decision of 13 June 2002 on joint investigation teams<sup>2</sup>). As a consequence, the inclusion in the proposed Directive of investigative measures in the framework of JITs would be a mere duplication of the existing legislation. Furthermore, the legal regime for obtaining evidence within a JIT would not fit within the legal regime currently provided in the draft directive. Therefore, such inclusion would not contribute to the efficiency and readability of the directive.

*ii) Special forms of interception of telecommunications (Article 3 (2) (b) and (c))*

The Presidency, on the basis of the arguments summarised in doc. 12201/10, reiterated its opinion according to which interception of telecommunications according to Article 18 (1) (a), and Article 18 (1) (b) combined with Article 18 (2) (a) and (c), of the Convention of 29 May 2000 should fall outside the scope of this Directive, since their legal regime would unnecessarily complicate the instrument with respect to cases which, in practice, have limited numerical relevance. This viewpoint was supported by a number of delegations (AT, BG, EE, ES, FR, IT, PL, PT, RO).

However, other delegations (CZ, FI, LV, NL, SE, SK) disagreed with this opinion, stating that the aim to achieve a clear picture of the matter, as well to allow for possible future technological developments, demands that all forms of interception of telecommunications be covered by this instrument.

On the other hand, there was a broad consensus on the need to detail further Article 27 in order to draw up a specific set of rules for the types of interception included in the scope of the instrument while making at the same time the provisions of the 2000 MLA Convention more readable.

---

<sup>2</sup> OJ L 162, 20.6.2002, p. 1–3.

The Presidency considers that the arguments put forward to support different opinions appear valid and deserve further reflection in the course of negotiations, with a view to finding a correct balance among the different issues at stake. In order to prepare future discussions, the Presidency has submitted a questionnaire on national practice as regards to judicial cooperation in the sector of interception of telecommunications (doc 12863/10 COPEN 169 EJM 31 EUROJUST 80 CODEC 746).

*iii) Controlled deliveries (Article 26)*

UK suggested to exclude controlled deliveries from the scope of the instrument, given the "hybrid" nature of the operations, which are in some Member States carried out by the police rather than under the control of judicial authorities, as well as in consideration of the sensitive nature of the issue. This point of view was supported by very few delegations (DK), while a limited number (FI, CZ) shared the point of view that the provisions in Article 26 need to be further specified.

The Presidency will carefully consider the arguments provided, but considers that at this stage controlled deliveries will remain covered by the instrument. Furthermore, the Presidency leaves open the possibility of redrafting Article 26 and invites the delegations to consider possible proposals in this regard.

b) Other forms of mutual legal assistance

A number of delegations (CZ, FI, NL, SK) suggested including other forms of mutual legal assistance, e.g. the serving of procedural documents in another MS, in the scope of the instrument, to avoid fragmentation of the legal regime.

The Presidency, supported by other delegations (AT, ES, FR, HU, LU, PL, SI, UK), while appreciating the reasons given, considers that this inclusion would unnecessarily complicate the proposed text by bringing together two areas which should be inspired by different principles: indeed, at the core of the EIO lies the principle of mutual recognition which does not in itself apply to the entire scope of "traditional" mutual legal assistance instruments.

### c) Other issues on the scope

Following the suggestion of several delegations, the Presidency has proposed to add the following sentence at the end of Article 1(1): "*The EIO may also be issued for obtaining evidence that is already available to the competent authorities of the executing State*", to further clarify the scope of the instrument. There was general support for this proposal, which will be included in the text.

## **2. Executing authorities**

Discussions within the Working Party on the definition of authorities competent to execute the EIO (Article 2 (b)) has shown that further reflection and clarification is needed on this matter. Indeed, while some delegations (CZ, FI) suggested that only the authorities which will proceed to recognition of the EIO should be the object of definition in the text, others (IT) were of the opinion that the definition of executing authorities should also be clearly linked to the competence to order a measure like the one requested via the EIO in a similar national case.

The Presidency will further reflect on this matter, inviting all delegations to consider possible adaptations of the definition proposed in order to address the above concerns.

## **3. Participation of competent authorities of the issuing State during the execution of the EIO in the executing State**

As regards the possibility for the issuing authority to request that one or several authorities of the issuing State assist in the execution of the EIO in support to the competent authorities of the executing State, envisaged in Article 8 (3), one delegation (NL) proposed to add to the text of the Article the last sentence of recital (11), stating that "this possibility does not imply any law enforcement powers for the authorities of the issuing State in the territory of the executing State". A number of delegations lent their support to this proposal (CZ, DE, LU, UK), which the Presidency considers valid to further clarify the meaning of the provision.

Furthermore, several delegations (CZ, DE, FI, LU, UK) have, with various arguments, expressed the need to retain some form of control or constraint by the executing MS on the types of authorities of the issuing State which would be allowed to participate in the procedure, as well as on the rules to be observed during this process.

The Presidency appreciates the validity of these arguments and will further reflect on these issues, inviting all delegations to consider possible proposals in this regard.

#### **4. Grounds for refusal**

Discussions continued on the issue of grounds for non-recognition or non-execution of the EIO (Article 10), on the basis of the considerations expressed in doc. 12201/10.

The Presidency, while reiterating that at this early stage in the procedure no option or proposal may be ruled out, would like to summarize the opinions expressed in the course of the discussion on the grounds for refusal the inclusion of which was proposed by delegations.

- *Submission of incomplete forms:* while delegations agreed that, in itself, the submission of a EIO form not duly completed should not amount to a ground for refusal, several delegations (CZ, HU, NL) expressed the concern that the executing authorities could be "blocked" if the issuing authorities do not comply with the requests for further information submitted according to Article 15 (2) (a) (i) of the proposed text. These delegations suggested therefore to include such non-compliance as a ground for refusal. Other delegations (FI, IT) pointed out that, even without such explicit ground for refusal, the possibility to reject the request underlying an incomplete EIO derives already from the text of Article 15 (2) of the proposal.

- *Proportionality:* two delegations (DE, UK) reiterated that a possibility for the executing authorities to reject the EIO for lack of proportionality should be included in the text. However, a large majority of delegations (CZ, ES, FR, IT, LT, LU, LV, PL, SK) opposed this view, maintaining that no such ground for refusal should be introduced and that, at most, a check by the issuing authorities could suffice. Another delegation (FI) suggested, as an alternative, to refer to Article 7 of Council Framework Decision 2008/978/JHA on the European evidence warrant.

Given the wide support for the current version of the text, the Presidency will maintain it unchanged for the moment, encouraging delegations to formulate alternative proposals to take into account the question of proportionality.

- *Breach of fundamental human rights*: two delegations (DE, UK) expressed the view that an express ground for refusal for this case should be provided for. Other delegations (CZ, FI, PL) opposed this view, arguing that such explicit reference would undermine the mutual trust which must inspire the instruments of mutual recognition, while refusal to execute an EIO would nonetheless always be possible in case of breach of fundamental rights. The Presidency shares this second opinion.

- *Double criminality*: a number of delegations have expressed the view that a requirement for double criminality should be included as possible ground for refusal, either in general (HU, LT) or with regard to certain measures (CZ, DE, UK).

The Presidency maintains the view that, at the present moment, reintroducing double criminality as a prerequisite for the execution of an EIO would constitute a step backward in the process of the creation of an Area of freedom security and justice, since it would undermine the process of the creation of mutual trust among Member States.

One delegation (NL) drew the attention of the Working Party on the relationship with Article 9(1)(b) cumulated to Article 10(1)(c) and wondered if these provisions do not, in practice, lead to similar or wider possibilities to refuse the execution of an EIO than a ground for refusal based on double criminality. The Presidency insisted on the fact that these provisions have been designed to provide limited flexibility, but that they do not intent to form a wide ground for refusal. The Presidency will further reflect on this issue with a view to finding the adequate balance.

- *Ne bis in idem*: several delegations (DE, FI, HU, LT, NL, UK) have suggested to include *ne bis in idem* as an optional ground for refusal, stating that this would prevent the executing authorities from having to carry out investigative activity which could not, in any event, lead to prosecution in the issuing State. Other delegations (AT, CZ, ES, IT) opposed this view, by stating that possible conflicts of jurisdiction or '*ne bis in idem*'-cases should be dealt with according to other instruments<sup>3</sup>, given also the fact that the EIO pertains to a preliminary phase of the criminal proceedings. The Presidency will consider these arguments further.

- *Age limit to criminal liability*: certain delegations (CZ, FI, HU) have suggested including it as optional ground for refusal; other delegations (EE, FR, MT, SI) have opposed this suggestion. FR has pointed out, in particular, that the solution to the issue depends on whether the minor age of the alleged offender is an obstacle to the investigation or to the actual prosecution in the issuing State.

At the present stage, the Presidency will maintain the text as it stands, while reflecting further on the arguments put forth in the course of the debate.

- *Need to ensure the effectiveness of ongoing proceedings in the executing State*: no delegation has reiterated this as possible grounds for refusal. UK, however, has expressed the view that this situation is linked to the question of *ne bis in idem* cases.

- *Excessive cost of the requested measure*: CZ, while accepting the Presidency's view that in itself this should not constitute a ground for refusal, has stressed the need to give the issue of repartition of costs great attention in the future course of negotiations, possibly envisaging derogations to the general rule whereby each State will bear the costs for operations related to the EIO which are carried out under its jurisdiction. IT and LU have supported this opinion. FI and HU have expressed support for the text as currently standing.

The Presidency reiterates its commitment to deal thoroughly with the question of costs in the future course of the negotiations on the proposed instrument.

---

<sup>3</sup> See notably Council Framework Decision 2009/948/JHA of 30 November 2009 on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings

- *Other grounds for refusal:* in the course of the discussion, some delegations (CZ, DE, IT and IE) have suggested adding a general ground for refusal whereby the executing authority could refuse to execute a EIO if the requested measure would not be authorised in a similar national case. IT, in particular, has specified that this "reciprocity test" should extend to the evaluation of the substantial reasons underlying the request enshrined in the EIO. The Presidency, supported by other delegations (FR, SI) has expressed and maintains serious reservations with regard to this proposal, which in its opinion runs contrary to the concept of mutual recognition on which the proposal is based. Furthermore, the Presidency considers that the text already provides (in the current text of Articles 9 and 10) a large degree of flexibility whereby the executing authorities may adapt the request for collection of evidence with respect to their national legal system.

During this debate the issue was raised whether or not the text should stipulate that the issuing authority would only be able to request, via an EIO, the execution of an investigative measure on the condition that it is authorised to order this investigative measure in a similar national case.

## **5. Time limits**

Four delegations (FI, IT, NL, UK) suggested including an express time limit for the transfer of the evidence gathered following the execution of a EIO (Article 12(1)). Others (CZ, HU) supported the current text of the provision, which allows for an adequate degree of flexibility in favour of the executing authorities. UK and IT also pointed out that deadlines in Articles 11 and 12 should be coordinated with the exercise of any means of review according to Article 13 of the draft text.

## **6. Legal remedies**

Following concerns voiced by several delegations during the previous meeting of the Working Party, the Presidency has suggested submitting to delegations a brief questionnaire concerning legal remedies available under the national law of MS in cases similar to the ones provided for in the Directive. Some delegations have opposed this suggestion (DE, HU, LT). CZ has pointed out that this instrument does not in any way impose modifications of national law with regard to available remedies.

The Presidency will further consider the arguments put forth in the course of the discussion in view of the future negotiations on the proposed instrument.

---